



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E STATALI E NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021

PROCEDURA APERTA
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa

SEZIONE 1 - MODALITA' DI GARA

SOMMARIO

PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
TITOLO I - OGGETTO, CARATTERISTICHE, UTENZA,	4
GESTIONE, DURATA, IMPORTI	4
ART. 1 - OGGETTO – LOTTI – PRESTAZIONI PRINCIPALI	4
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
2A) <i>FORNITURA DEI PASTI VEICOLATI PRESSO LE SCUOLE DELL’OBBLIGO STATALI</i>	5
2B) <i>FORNITURA DELLE DERRATE E PREPARAZIONE DEI PASTI E DELLE MERENDE PRESSO LE CUCINE DELLE SCUOLE E DEI NIDI D’INFANZIA</i>	5
2C) <i>FORNITURA DELLE SOLE DERRATE CRUDE PER PASTI E MERENDE DA PREPARARE PRESSO LE CUCINE DI ALCUNI NIDI ESTERNALIZZATI</i>	6
2D) <i>PASTI CUCINATI IN LOCO PER ALTRE SCUOLE</i>	6
ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO	7
3A) <i>SCUOLE DELL’OBBLIGO</i>	7
3B) <i>SCUOLE E NIDI D’INFANZIA (PREOBBLIGO)</i>	7
ART 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 5 - SISTEMA INFORMATIVO PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE	8
ART. 6 - DURATA – IMPORTO A BASE DI GARA - RINNOVI – OPZIONI – EFFICACIA – SOPRALLUOGHI – CORRISPETTIVI - SPESE	8
6.1) <i>DURATA</i>	8
6.2) <i>IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA</i>	8
6.3) <i>RINNOVO</i>	10
6.4) <i>OPZIONI</i>	10
6.5) <i>EFFICACIA ED IMPEGNI DI SPESA</i>	11
6.6) <i>SOPRALLUOGHI FACOLTATIVI – SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI</i>	11
6.7) <i>CORRISPETTIVI</i>	12
6.8) <i>SPESE PER UTENZE</i>	12
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE,	12
MODALITA’ DI GARA, AGGIUDICAZIONE	12
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	12
ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI	13
ART. 9 - AVVALIMENTO	13
ART. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	14
BUSTA 1) - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	14
BUSTA 2) – “OFFERTA TECNICA”	20
BUSTA 3) - “OFFERTA ECONOMICA”	20
ART. 11 – PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
ART. 12 - COMUNICAZIONI – NORMATIVA ANTIMAFIA	22
ART. 13 - ONERI PER LA SICUREZZA	22
ART. 14 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	23
B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	26
C) MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	27
ART. 15 - AGGIUDICAZIONE – LIMITI ALL’AGGIUDICAZIONE	27
ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA	29
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA	30
ART. 18 - SUBAPPALTO	31
TITOLO III - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO,	33
MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE	33
ART. 19 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	33
ART. 20 - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	33
ART. 21 - PRESENTAZIONE DOCUMENTI	33
ART. 22 - MANCATA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	34
ART. 23 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE	34
ART. 24 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI	34
ART. 25 - IMPEGNO PREZZI	35
ART. 26 - PERSONALE	36

26.A) <i>NORME GENERALI</i>	36
26.B) <i>RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE</i>	36
ART. 27 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	36
TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	37
ART. 28 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ	37
ART. 29 - PENALI	37
29.1) <i>TIPOLOGIE DI PENALI</i>	37
29.2) <i>PENALI PER OMISSIONI, IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI ED INADEMPIMENTI</i>	38
29.3) <i>ULTERIORI PENALI PER RITARDI EX ART. 113 BIS C. 2 DEL CODICE</i>	38
29.4) <i>INCAMERAMENTO DELLE PENALI</i>	39
ART. 30 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	39
30.1) <i>SOSPENSIONE TOTALE</i>	39
30.2) <i>SOSPENSIONE PARZIALE</i>	39
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	40
ART. 32 – ORDINAZIONE, PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	40
32.1) <i>OGGETTO DEI PAGAMENTI</i>	40
32.2) <i>CONTENUTO E PERIODICITÀ DELLE FATTURE</i>	41
32.3) <i>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</i>	41
ART. 33 – RECESSO	42
ART. 34 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI, SICUREZZA SUL LAVORO	42
34.1) <i>OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI, CONTRIBUTI A.G.E.A., CARTA DEI SERVIZI</i>	42
34.2) <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>	42
ART. 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO	43
ART. 36 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	43
ART. 37 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DEL CONTRATTO	43
ART. 38 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE	43
ART. 39 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI	43
ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
ART. 41 - ALLEGATI	44

SEZIONE 1 - MODALITA' DI GARA

PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Comune di Torino intende affidare il Servizio di Ristorazione scolastica nelle scuole statali dell'obbligo, nelle Scuole d'Infanzia comunali e statali e nei Nidi d'Infanzia comunali, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice Unico degli Appalti (in seguito "Codice"), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 e 3 lett. a) del Codice. Il servizio oggetto del presente Capitolato, composto rispettivamente dalla presente Sezione 1 e dalla Sezione 2 e dai relativi Allegati, è ispirato alle esigenze educative e sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente e della biodiversità ed alla promozione dello sviluppo sostenibile. La procedura è disciplinata dal Codice, dalla Sezione 1 e dalla Sezione 2, dai relativi Allegati, dal Disciplinare di gara, dal Regolamento del Comune di Torino per la Disciplina dei Contratti n. 357 approvato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente del 10/09/2012 e del 31/03/2016, in quanto compatibili. Per quanto non espressamente previsto dal Codice, ai sensi dell'art. 30 c. 8 del Codice medesimo alla presente procedura si applica la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; alla stipula del contratto e alla relativa esecuzione si applica il codice civile.

TITOLO I - OGGETTO, CARATTERISTICHE, UTENZA, GESTIONE, DURATA, IMPORTI

ART. 1 - OGGETTO – LOTTI – PRESTAZIONI PRINCIPALI

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica rivolto agli utenti frequentanti le scuole statali dell'obbligo, le Scuole d'Infanzia comunali e statali e i Nidi d'Infanzia comunali, nonché agli adulti che hanno diritto a fruire del servizio in quanto istituzionalmente addetti a prestare la propria opera presso le scuole stesse, agli eventuali ospiti autorizzati dall'Amministrazione Comunale (in seguito A.C.) alla fruizione del servizio, all'eventuale altro personale dipendente del Comune di Torino. L'appalto ha per oggetto le seguenti forniture:

- 1) pasti veicolati presso le scuole dell'obbligo statali ubicate nella Città di Torino. Per pasti veicolati s'intendono i pasti pronti per il relativo consumo, preparati in cucine di proprietà oppure in possesso oppure in disponibilità delle imprese aggiudicatrici (in seguito I.A.), trasportati e distribuiti presso i locali scolastici di distribuzione e consumo;
- 2) fornitura di derrate e preparazione dei pasti e delle merende presso le cucine delle Scuole e dei Nidi d'Infanzia statali e comunali ubicati nella Città di Torino;
- 3) fornitura delle sole derrate crude per la preparazione dei pasti e delle merende da preparare presso le cucine di alcuni Nidi d'Infanzia cittadini affidati a terzi, nei quali la preparazione dei pasti e delle merende è effettuata dal personale alle dirette dipendenze degli affidatari;
- 4) fornitura di derrate crude, semilavorati e preparazione dei pasti e merende presso la cucina della Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9 a favore degli utenti sia di tale Scuola d'Infanzia, sia della scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10. Per gli utenti di tale scuola primaria è prevista esclusivamente la preparazione dei pasti, con esclusione pertanto della preparazione delle merende;
- 5) fornitura di derrate crude, semilavorati e preparazione dei pasti presso il locale prospiciente il refettorio della scuola primaria ubicata in V. A. Cecchi, 16, a favore degli utenti di tale scuola.

I plessi scolastici in cui le I.A. devono eseguire il servizio sono elencati nell'*Allegato 1a* alla presente Sezione 1. Per ciascuna sede scolastica il suddetto *Allegato 1a* riporta la media stimata e

meramente presunta del numero dei pasti giornalieri nel periodo settembre - dicembre 2018; tale numero non costituisce comunque né impegno né obbligo alcuno per l'A.C.. Ai sensi dell'art. 51 del Codice il servizio è suddiviso in sei (6) lotti, ciascuno dei quali coincide con una (1) oppure due (2) Circoscrizioni Amministrative in cui è suddiviso il territorio del Comune di Torino, come indicato nel seguente prospetto:

<i>N. LOTTO</i>	<i>CIRCOSCRIZIONI</i>
1	1 e 2
2	3
3	4 e 7
4	5
5	6
6	8

Ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ogni concorrente può presentare offerta per un (1) lotto, più lotti oppure per tutti i sei (6) lotti e potrà essere aggiudicatario di non più di quattro (4) lotti; le modalità di aggiudicazione sono descritte al successivo art. 15. Ciascun lotto comprende il servizio rivolto alle scuole dell'obbligo ed alle Scuole ed ai Nidi d'Infanzia; l'I.A. deve pertanto eseguire il servizio e provvedere alle forniture elencate ai precedenti punti 1) - 5). A decorrere dalla data d'inizio dell'affidamento, l'I.A. deve eseguire le prestazioni di cui ai punti 4) e 5), ossia la fornitura dei pasti cucinati *in loco* per gli utenti rispettivamente della Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9, della scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10 (Lotto n. 1), nonché della scuola primaria ubicata in V. A. Cecchi, 16 (Lotto n. 3).

La prestazione principale è costituita da: fornitura delle derrate, preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione (ove richiesto) dei pasti. Le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso si applica l'art. 48 c. 2 del Codice.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2a) Fornitura dei pasti veicolati presso le scuole dell'obbligo statali

L'I.A. deve preparare i pasti rivolti agli utenti delle scuole dell'obbligo statali (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) presso un centro di cottura di sua proprietà, oppure in suo possesso oppure disponibilità; l'I.A. deve trasportare i pasti in multirazione, utilizzando contenitori termici idonei e mezzi di trasporto conformi alle norme che regolano la materia. La preparazione dei pasti e il relativo trasporto devono avvenire con il sistema del legame fresco-caldo. La fornitura del servizio da parte dell'I.A. comprende: preparazione, confezionamento, veicolazione, distribuzione dei pasti presso le scuole dell'obbligo, nonché pulizia e riassetto dei refettori e dei locali annessi, ivi compresi i servizi igienici dei locali utilizzati. Nel presente Capitolato si farà riferimento al servizio di cui al presente paragrafo con i termini: "Servizio A- Pasti veicolati".

2b) Fornitura delle derrate e preparazione dei pasti e delle merende presso le cucine delle Scuole e dei Nidi d'Infanzia

L'I.A. deve gestire le cucine di cui sono dotate le Scuole d'Infanzia ed i Nidi d'Infanzia per la preparazione dei pasti freschi. La fornitura del servizio da parte dell'I.A. comprende anche pulizia e riassetto delle cucine e dei locali annessi, ivi compresi i servizi igienici dei locali utilizzati, nonché il lavaggio e la rigovernatura delle stoviglie. Nelle Scuole d'Infanzia statali l'I.A. deve provvedere inoltre a: apparecchiatura dei tavoli, distribuzione dei pasti, sparcchiamento dei tavoli e pulizia dei locali destinati al consumo del pasto. Con riferimento alle Scuole ed ai Nidi d'Infanzia comunali, nel corso dell'esecuzione del contratto, con preavviso di almeno quindici (15) giorni l'A.C. può richiedere all'I.A. di provvedere ai suddetti adempimenti con proprio personale senza oneri

aggiuntivi per l'A.C.. Su richiesta dell'A.C., in caso di inagibilità o indisponibilità delle cucine delle Scuole e dei Nidi d'Infanzia l'I.A. è tenuta a garantire con tempestività la fornitura di pasti veicolati senza oneri aggiuntivi per l'A.C.. In tale evenienza, nelle Scuole d'Infanzia comunali non sono compresi rispettivamente la distribuzione dei pasti, la pulizia, il riassetto e la rigovernatura, qualora tali adempimenti non siano stati attribuiti all'I.A. come sopra indicato. L'I.A. è sempre tenuta ad eseguire tali servizi nelle Scuole d'Infanzia statali. Nel presente Capitolato si farà riferimento al servizio di cui al presente paragrafo con i termini: "Servizio B - Pasti preparati in loco".

2c) Fornitura delle sole derrate crude per pasti e merende da preparare presso le cucine di alcuni Nidi esternalizzati

L'A.C. ha affidato a terzi la gestione dell'intero servizio di alcuni Nidi d'Infanzia. In tali Nidi, indicati nell'*Allegato 1a* alla presente Sezione 1, i pasti sono pertanto preparati da personale alle dirette dipendenze degli affidatari. L'I.A. è tenuta alla fornitura a tali Nidi delle sole derrate crude in quantità idonee a consentire la preparazione dei pasti e delle merende da parte del suddetto personale. L'I.A. deve fornire la medesima tipologia e le medesime quantità di derrate crude di quelle fornite per il "Servizio B - pasti preparati in loco". Nel presente Capitolato si farà riferimento al servizio di cui al presente paragrafo con i termini: "Servizio C - Derrate crude". In caso di sopravvenute indisponibilità oppure impossibilità di utilizzo delle cucine di tali Nidi d'Infanzia, a richiesta dell'A.C. l'I.A. è tenuta a fornire il servizio di pasti veicolati alle medesime condizioni previste per i pasti preparati *in loco* per i Nidi afferenti al medesimo lotto. Previa comunicazione dell'A.C. l'I.A. è tenuta a fatturare tali pasti, oppure a fatturare il costo delle derrate e alla ditta affidataria che gestisce la cucina del Nido, la differenza tra il costo del pasto fornito e il costo delle derrate.

2d) Pasti cucinati in loco per altre scuole

2d.1 - Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9 e scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10 (Lotto 1)

L'I.A. deve fornire rispettivamente derrate crude, semilavorati e preparazione di pasti e merende presso la cucina della Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9 sia per gli utenti di tale Scuola d'Infanzia sia per quelli della scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10; per questi ultimi utenti l'I.A. deve preparare esclusivamente i pasti e non le merende. Nella Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9 l'I.A. deve provvedere a:

- acquisto ed installazione delle attrezzature, indispensabili anche per la preparazione dei pasti per gli utenti della scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10, che dovranno essere collocate nella cucina e che si aggiungeranno a quelle già presenti;
- preparazione dei pasti e delle merende (per la preparazione delle merende l'I.A. deve utilizzare le derrate crude) per la Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9;
- preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti destinati agli utenti della scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10;
- pulizia e riassetto della cucina e dei locali annessi ivi compresi i servizi igienici dei locali utilizzati, lavaggio e rigovernatura delle stoviglie in dotazione, apparecchiatura dei tavoli, distribuzione dei pasti, sparcchiamento dei tavoli e pulizia dei locali destinati al consumo del pasto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'A.C..

Nella scuola primaria ubicata in V. Torrazza Piemonte, 10 l'I.A. deve provvedere a: distribuzione dei pasti cucinati presso la cucina della Scuola d'Infanzia di V. Monastir 17/9, pulizie e riassetto del refettorio e dei locali annessi, ivi compresi i servizi igienici dei locali utilizzati.

2d.2 - Scuola primaria ubicata in V. A. Cecchi, 16 (Lotto 3).

Per gli utenti di tale scuola l'I.A. deve fornire derrate crude, semilavorati e preparazione dei pasti nel locale prospiciente il refettorio della scuola primaria ubicata in V. A. Cecchi, 16. L'I.A. deve

provvedere ad acquisto ed installazione delle attrezzature da collocarsi nel refettorio ed indispensabili per la preparazione dei pasti. L'I.A. deve inoltre provvedere alla distribuzione dei pasti, alle pulizie ed al riassetto del refettorio e dei locali annessi, ivi compresi i servizi igienici dei locali utilizzati.

Con riferimento ai precedenti punti 2d.1 e 2d.2, l'I.A. ha la facoltà di provvedere alla veicolazione di alimenti quali sughi, minestre, zuppe, purea, polenta, tortini e frittate; l'I.A. è tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'A.C. circa gli eventuali ulteriori inserimenti di piatti veicolati nel menu. Le modalità operative relative alla preparazione dei pasti rispettivamente presso la Scuola d'Infanzia ubicata in V. Monastir, 17/9 e la scuola primaria ubicata in V. A. Cecchi, 16 sono descritte nell'*Allegato 2e* della Sezione 2 del presente Capitolato. Su richiesta dell'A.C. l'I.A. è inoltre tenuta a garantire tempestivamente il servizio veicolato, alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato per la generalità dei pasti di tipo "B - Pasti preparati in loco", in caso di sopravvenute indisponibilità oppure impossibilità di utilizzo della cucina ubicata in V. Monastir, 17/9 e/o dei refettori rispettivamente delle scuole primarie ubicate in V. Torrazza Piemonte, 10 e V. A. Cecchi 16.

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

3a) Scuole dell'obbligo

L'utenza del Servizio di Ristorazione scolastica è costituita rispettivamente da: 1) alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle scuole statali ubicate nel territorio della Città di Torino che domandano tale servizio e che frequentano le classi a tempo pieno o modulari; 2) adulti che hanno diritto a fruire del servizio in quanto istituzionalmente addetti a prestare la propria opera presso le scuole stesse; 3) eventuali ospiti autorizzati dall'A.C. alla fruizione del servizio; 4) eventuale altro personale dipendente del Comune di Torino.

3b) Scuole e Nidi d'Infanzia (preobbligo)

L'utenza del Servizio di Ristorazione scolastica è costituita rispettivamente da: 1) bambini iscritti ai Nidi d'Infanzia comunali (compresi i lattanti); 2) bambini iscritti alle Scuole d'Infanzia comunali e statali ubicate nel territorio della Città di Torino; 3) personale educativo e non educativo che ha istituzionalmente diritto alla fruizione del servizio; 4) eventuali ospiti autorizzati dall'A.C. alla fruizione dei pasti; 5) eventuale altro personale dipendente del Comune di Torino.

ART 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Formano oggetto del contratto esclusivamente i giorni in cui l'I.A. ha effettivamente erogato il servizio. Per l'intero periodo di durata dell'affidamento l'I.A. deve indicativamente fornire il servizio nei giorni previsti dal calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Piemonte, fatte salve diverse disposizioni dell'A.C. e le eventuali cause di forza maggiore, nonché nel periodo estivo in caso di svolgimento di attività estive promosse dall'A.C.. In tal caso il servizio estivo è limitato ad alcune sedi, con le modalità e la durata comunicate dall'A.C. all'I.A.; in ogni caso l'A.C. si riserva di non promuovere tale servizio. Di norma l'I.A. è tenuta a fornire il servizio nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. La data di termine annuale del servizio coincide di norma con la data del termine dell'anno scolastico, con riferimento alle tipologie di ordine scolastico sopra descritte; l'A.C. si riserva comunque di anticipare o posticipare il termine del servizio. La mancata attivazione parziale o totale del servizio, per esigenze di interesse pubblico o per necessità non imputabili all'A.C., non dà titolo all'I.A. di pretendere indennizzi né risarcimenti.

ART. 5 - SISTEMA INFORMATIVO PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Al fine di garantire il buon fine di registrazione, controllo continuo, monitoraggio e rendicontazione del numero e della tipologia dei pasti effettivamente confermati quotidianamente anche ai fini della fatturazione e del pagamento dei corrispettivi i cui all'art. 32 della presente Sezione 1, l'I.A. deve dotarsi di un sistema informativo adeguato a tale scopo, con requisiti tali da potere elaborare la necessaria reportistica analitica e riassuntiva, con periodicità almeno mensile, circa il numero di pasti effettivamente confermati in ogni plesso scolastico. Ogni rapporto deve contenere almeno le informazioni minime indicate nell'*Allegato 1f* alla presente Sezione 1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito D.E.C.) effettuerà le verifiche, i controlli ed il confronto tra le informazioni elaborate dal sistema informativo dell'I.A. ed i dati in possesso della Divisione Servizi Educativi. Il buon fine del riscontro dell'A.C. costituirà il presupposto essenziale per la liquidazione dei corrispettivi all'I.A..

ART. 6 - DURATA – IMPORTO A BASE DI GARA - RINNOVI – OPZIONI – EFFICACIA – SOPRALLUOGHI – CORRISPETTIVI - SPESE

6.1) Durata

Per tutti i lotti di cui al precedente art. 1 l'appalto avrà la durata di complessivi tre anni, con inizio presunto il 1 settembre 2018 e scadenza il 31 agosto 2021 e decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella determinazione dirigenziale di consegna anticipata in base all'art. 32 c. 8 e 13 del Codice. In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni autorizzate e l'I.A. dovrà iniziare il servizio alle condizioni risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta. Qualora l'appalto non sia aggiudicato in tempo utile per consentire l'inizio del servizio dal 1 settembre 2018, il termine iniziale del rapporto contrattuale sarà differito del tempo necessario al perfezionamento dell'affidamento, fermo restando il termine finale del 31 agosto 2021; l'avverarsi di tale circostanza comporterà pertanto la riduzione della durata dell'appalto e del relativo valore. Il termine iniziale del 1 settembre 2018 è pertanto indicativo in quanto compatibile con la durata delle operazioni di gara, ivi compresi i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell'I.A.. La decorrenza dell'attivazione del servizio in ciascuna delle sedi scolastiche potrà subire variazioni in relazione alle autonome esigenze ed organizzazioni dei plessi scolastici e l'A.C. comunicherà tempestivamente all'I.A. le eventuali variazioni; in ogni caso ai fini della fatturazione l'A.C. riconoscerà all'I.A. esclusivamente il servizio svolto con le modalità di cui al successivo art. 32. Il termine iniziale nonché eventuali variazioni nel numero e nella tipologia dei plessi scolastici sedi di esecuzione del servizio saranno tempestivamente comunicati dal D.E.C. all'I.A.. In ogni caso l'I.A. deve essere in grado di fornire il servizio durante i citati anni scolastici e nel periodo estivo, in caso di attività estive promosse dall'A.C..

6.2) Importo complessivo presunto a base di gara

L'importo complessivo presunto a base di gara è determinato:

a) dal prezzo unitario a base di gara di ciascuna tipologia di pasto, merenda e derrate crude che l'I.A. deve fornire; tali prezzi sono elencati nel seguente prospetto in cui si riporta l'importo a base di gara relativo a ciascuna tipologia di pasto e derrate crude di cui al precedente art. 1;

Prezzo unitario a base di gara per tipologia di pasto e derrate crude

TIPOLOGIA PASTO/DERRATE	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA IVA ESCLUSA – EURO
Servizio A - Pasto veicolato; Servizio B - Pasto preparato in loco	4,98
Servizio B - Merenda preparata in loco; Servizio C – Merenda in derrata cruda	0,30
Servizio C - Derrate crude per pasto	1,96

b) dal numero complessivo di pasti, merende e derrate crude suddivisi per le tipologie di cui all'art. 1 che l'A.C. prevede saranno presuntivamente confermati con le modalità di cui all'art. 5 ed al par. 6.7) del precedente art. 6 durante l'appalto, moltiplicati per il prezzo unitario di cui al prospetto del precedente punto a). Nella seguente tabella si riporta l'importo presunto a base di gara relativo a ciascun lotto in base alla quantità degli utenti (la cui media giornaliera, stimata per il periodo settembre-dicembre 2018 per ciascuna sede scolastica, è riportata nel citato *Allegato 1a*) che in via presuntiva fruiranno del Servizio di Ristorazione nel corso dell'appalto. Il numero presunto dei pasti riportato nella seguente tabella ha pertanto valore indicativo ai fini della formazione dell'importo a base di gara ed ha lo scopo di consentire ai concorrenti la conseguente formulazione dell'offerta; esso non costituisce pertanto né impegno né obbligo per l'A.C..

Importi a base di gara di ciascun lotto in base al numero di pasti presunti

N. Lotto	Circ.	N. complessivo presunto servizio A – pasti veicolati	N. complessivo presunto servizio B – pasti preparati in loco	Totale N. presunto pasti servizio A + B	N. complessivo presunto servizio B – merende preparate in loco	N. complessivo presunto servizio C – derrate crude per pasto	N. complessivo presunto servizio C – merende derrate crude	Importo complessivo presunto a base di gara – IVA ESCLUSA Euro	Importo complessivo presunto a base di gara – IVA INCLUSA Euro
1	1	2.344.320	1.584.162	3.928.482	1.338.828	235.476	166.284	20.476.906,92	21.326.668,29
	2								
2	3	1.587.630	1.240.620	2.828.250	1.063.734	39.618	25.668	14.489.156,88	15.073.844,26
3	4	2.115.135	1.510.692	3.625.827	1.298.094	122.202	95.976	18.714.355,38	19.479.028,12
	7								
4	5	1.480.215	1.238.760	2.718.975	1.074.894	58.590	37.386	13.989.015,90	14.556.139,67
5	6	1.451.835	986.544	2.438.379	880.710	37.386	26.784	12.488.652,18	12.993.076,97
6	8	1.713.195	1.239.504	2.952.699	1.071.546	119.412	87.606	15.286.234,14	15.913.303,26
Tot.		10.692.330	7.800.282	18.492.612	6.727.806	612.684	439.704	95.444.321,40	99.342.060,57

Nel “ servizio A - Pasti veicolati”, nel “servizio B – Pasti preparati in loco” e nel “servizio C - Derrate crude” nei pasti e nelle merende sono ricompresi anche i pasti, le merende per diete speciali ed i menu alternativi descritti alla Sezione 2 del presente Capitolato. La composizione dei pasti e delle merende con le relative grammature sono indicate nell'*Allegato 2c* - Tabelle dietetiche - della citata Sezione 2.

Con riferimento ai lotti dall' 1 al 6 l'importo complessivo presunto a base di gara per il periodo 1 settembre 2018 - 31 agosto 2021, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta pertanto a **Euro 95.444.321,40**, oltre a Euro 3.897.739,17 per I.V.A. nelle diverse aliquote, per complessivi **Euro 99.342.060,57**.

Gli importi a base di gara relativi a ciascun lotto sono riportati nel seguente prospetto:

N. LOTTO	IMPORTO A BASE DI GARA IVA ESCLUSA Euro	IVA NELLE DIVERSE ALIQUOTE Euro	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA IVA COMPRESA Euro
1	20.476.906,92	849.761,37	21.326.668,29
2	14.489.156,88	584.687,38	15.073.844,26
3	18.714.355,38	764.672,74	19.479.028,12
4	13.989.015,90	567.123,77	14.556.139,67

5	12.488.652,18	504.424,79	12.993.076,97
6	15.286.234,14	627.069,12	15.913.303,26
TOTALE	95.444.321,40	3.897.739,17	99.342.060,57

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a Euro zero (0,00). Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del Codice il suddetto importo complessivo presunto a base di gara tiene conto del costo della manodopera previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (in seguito C.C.N.L.) Turismo - Comparto Pubblici Esercizi "Ristorazione collettiva" vigente; tale costo è stimato in complessivi circa Euro 54.819.647,23 per la durata complessiva dell'appalto. Il costo stimato della manodopera relativo a ciascun lotto è illustrato nel seguente prospetto:

<i>N. LOTTO</i>	<i>STIMA COSTI MANODOPERA Euro</i>
1	10.026.442,61
2	8.082.880,84
3	11.934.762,11
4	6.979.563,79
5	6.439.384,54
6	11.356.613,33
TOTALE	54.819.647,23

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non espresso nel presente Capitolato, inerente comunque all'esecuzione del servizio.

6.3) Rinnovo

L'A.C. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni ai sensi e nei modi di cui all'art. 63 c. 5 del Codice, per una durata pari al massimo a ventiquattro (24) mesi, per un importo complessivo presunto di Euro 58.028.147,50 al netto dell'IVA. nelle diverse aliquote; in base all'art. 35, c. 4 del Codice nella determinazione dell'importo complessivo dell'appalto l'A.C. ha considerato tale importo complessivo presunto. L'A.C. eserciterà la facoltà di avvalersi del rinnovo di cui al presente paragrafo comunicando tale intendimento all'I.A. almeno entro i sessanta (60) giorni precedenti la data di scadenza del contratto originario.

6.4) Opzioni

Gli importi a base di gara nonché il numero e la tipologia dei pasti presunti giornalieri di cui al precedente par. 6.2) ed agli Allegati al presente Capitolato sono meramente presuntivi. Essi non costituiscono pertanto impegno per l'A.C. che si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di richiedere all'I.A. variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, in base all'art. 106 c. 12 del Codice, ai medesimi prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto dell'I.A. ad alcun risarcimento o indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite. L'A.C. si riserva la facoltà di modificare in eccesso o in difetto il numero dei pasti di ogni sede scolastica, nonché di aumentare o diminuire il numero delle sedi in caso di eventuale riordino dei cicli scolastici. L'A.C. si riserva la facoltà di apportare modifiche all'entità del servizio anche a fronte di circostanze contingenti o imprevedibili determinate da mutamenti del quadro normativo di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non attribuite all'A.C.. L'A.C. si riserva inoltre l'opzione di prorogare l'affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 c. 11 del

Codice; in tal caso l'I.A. è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, oppure a quelli più favorevoli per l'A.C..

6.5) Efficacia ed impegni di spesa

Con riferimento a ciascun lotto l'efficacia del contratto è limitata ai seguenti impegni di spesa, I.V.A. compresa nelle diverse aliquote:

N. LOTTO	IMPEGNO DI SPESA LIMITATO IVA COMPRESA - Euro
1	18.247.063,46
2	12.837.283,95
3	16.588.158,55
4	12.406.517,65
5	11.062.696,83
6	13.557.721,22
TOTALE	84.699.441,66

L'efficacia del contratto è subordinata all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie per il finanziamento del servizio eseguito da parte dell'I.A.. Al contratto l'A.C. darà pertanto efficacia limitatamente al finanziamento sopra indicato, con riserva di estensione dell'efficacia in relazione all'esecutività degli ulteriori impegni di spesa. L'estensione dell'efficacia per le restanti somme sarà subordinata al reperimento dei relativi finanziamenti nei termini e nei tempi stabiliti dalle norme vigenti, nonché all'avvenuta esecutività dei relativi impegni di spesa. L'A.C. non riconoscerà pertanto all'I.A. alcun indennizzo, rimborso o risarcimento del danno in caso di mancato finanziamento delle restanti somme. L'I.A. deve eseguire le prestazioni conseguenti all'estensione dell'efficacia del contratto alle medesime condizioni contrattuali dell'aggiudicazione.

6.6) Sopralluoghi facoltativi – Sopralluoghi obbligatori

6.6.1) Sopralluoghi facoltativi

I concorrenti possono avvalersi della facoltà di effettuare appositi sopralluoghi nei plessi scolastici con accompagnamento di personale dell'A.C., con le modalità descritte al successivo par. 6.6.3). Con riferimento a ciascun lotto per cui concorre, ciascun concorrente può visitare una (1) scuola del preobbligo (un nido oppure in alternativa una Scuola d'Infanzia) ed una (1) scuola dell'obbligo (una scuola primaria oppure in alternativa una scuola secondaria di primo grado). La mancata effettuazione dei sopralluoghi facoltativi di cui al presente paragrafo non costituisce causa di esclusione dalla procedura.

6.6.2) Sopralluoghi obbligatori - Lotti 1 e 3

A pena di esclusione dalla partecipazione alla gara con riferimento al/ai lotto/lotti 1 e/o 3, per presentare offerta per tali lotti i concorrenti devono effettuare un sopralluogo obbligatorio presso le sedi scolastiche ubicate rispettivamente in V. Monastir, 17/9 e in V. Torrazza Piemonte, 10 (Lotto n.1) e/o presso la sede scolastica ubicata in V. A. Cecchi, 16 (Lotto n.3). Al termine del sopralluogo l'A.C. rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui all'*Allegato 11* alla presente Sezione 1.

6.6.3) Modalità di effettuazione dei sopralluoghi facoltativi e obbligatori

I sopralluoghi sono finalizzati alla presa di conoscenza delle caratteristiche del servizio e degli elementi direttamente o indirettamente correlati alla relativa esecuzione, che il concorrente ritenga opportuno conoscere per formulare adeguatamente la propria offerta. Per richiedere entrambe le

tipologie di sopralluogo i concorrenti devono contattare il Responsabile del Procedimento (in seguito R.U.P.) all'indirizzo di posta elettronica patrizio.raule@comune.torino.it entro e non oltre i venti (20) giorni precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione dell'istanza di ammissione e l'offerta. Nella richiesta di sopralluogo il concorrente deve indicare: il proprio nome, il recapito telefonico, il n. fax, l'indirizzo di posta elettronica, nome e qualifica della persona incaricata di eseguire il sopralluogo; in ogni caso l'A.C. valuterà la legittimazione ad effettuare il sopralluogo da parte del soggetto incaricato come sotto indicato. Il R.U.P. comunicherà ai concorrenti le modalità e le date dei sopralluoghi con almeno due (2) giorni di anticipo. I sopralluoghi dovranno comunque terminare entro i cinque (5) giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione dell'istanza di ammissione. Nel corso del sopralluogo non sarà consentito scattare fotografie e/o eseguire riprese con telecamere o con altri supporti. Per ciascun lotto il sopralluogo deve essere eseguito dal legale rappresentante della ditta concorrente come risultante da certificato della C.C.I.A.A.; il sopralluogo può essere svolto anche da un incaricato del concorrente munito di delega specifica indicante il ruolo del delegato svolto all'interno della ditta concorrente rappresentata e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e del delegato. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 48 c. 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere eseguito da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppandi, aggregati in rete o consorziati, purché sia esplicitata la partecipazione per conto di tali soggetti. In caso di sopralluogo di consorzio, il sopralluogo deve essere eseguito a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore. Il delegato ad eseguire il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Con riferimento ai sopralluoghi facoltativi, l'A.C. rilascerà la relativa attestazione di avvenuto sopralluogo. Esclusivamente in caso di sopralluogo obbligatorio i concorrenti sono tenuti ad inserire tale attestazione (cfr. l'*Allegato II*) nel plico contenente la Busta 1 – “Documentazione Amministrativa” di cui al successivo art. 10.

6.7) Corrispettivi

In fase di esecuzione del contratto, per ciascun lotto l'ammontare del corrispettivo all'I.A. sarà determinato esclusivamente dal numero dei pasti e derrate effettivamente confermati, ossia registrati mediante il sistema informativo dell'I.A. e quali risultanti dal confronto e controllo effettuati dall'A.C. di cui al precedente art. 5 moltiplicato per il prezzo quale risultante dal ribasso dell'importo a base di gara offerto dall'I.A, come descritto nel precedente par. 6.2) del presente articolo e nel successivo art. 32.

6.8) Spese per utenze

È a carico dell'I.A. la spesa per il consumo del gas ad uso cottura nelle cucine dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia.

TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, MODALITA' DI GARA, AGGIUDICAZIONE

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in forma singola o associata ai sensi dell'art 45 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano gli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi dell'art. 80 c. 5 del Codice non possono partecipare gli operatori economici che si trovino fra loro in una situazione di controllo in base all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano

imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice; sono pertanto esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino nelle cause di esclusione previste da tale articolo. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche qualora l'A.C. non proceda all'aggiudicazione del servizio.

ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 45, c. 2 lett. d) ed e) del Codice, i concorrenti possono partecipare oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, anche se non ancora costituiti, con i modi di cui all'art. 48 del Codice medesimo. I requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascun concorrente raggruppato/consorziato. In tal caso l'offerta deve: a) essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari; b) contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; c) specificare le parti servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di parteciparvi anche in forma individuale qualora il concorrente vi partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'A.C. e nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario. In sede di offerta i consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare (qualora non già dichiarato nell'istanza di ammissione) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma ai lotti di cui alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale. Ai fini della qualificazione i consorzi di cui agli artt. 45, c. 2, lett. c) e 46, c. 1, lett. f) del Codice possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'A.N.A.C. di cui all'art. 84 c. 2 del Codice, ai fini della qualificazione sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite dal consorzio o dai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia dopo l'aggiudicazione. Salvo quanto previsto all'art. 48 c. 18 e 19 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire il servizio oggetto della procedura in misura maggioritaria. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

ART. 9 - AVVALIMENTO

I concorrenti, singoli o associati di cui all'art. 45 del Codice, possono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice e come descritti al successivo art. 10, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, in base all'art. 89 del Codice. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti

generali e d'idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89 c.1 del Codice, a pena di nullità il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'A.C. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, l'ausiliaria non può prestare il proprio avvalimento per più di un concorrente; non possono partecipare al singolo lotto sia l'ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. In caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c.1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice. Ad eccezione dei casi di dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione oppure qualora essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione previsti nel presente Capitolato, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice l'A.C. impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici che intendono parteciparvi per uno o più lotti, devono osservare gli obblighi contenuti nel presente Capitolato (Sezione 1 e Sezione 2), nei relativi Allegati, nonché quelle contenute rispettivamente nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente. A pena di esclusione, gli operatori economici devono presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO - Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi, Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 TORINO. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. Ai sensi dell'art. 59 c. 3 lett. b) del Codice, oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. L'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00. All'interno del plico il concorrente deve inserire tutte le seguenti tre (3) buste, ciascuna delle quali deve essere debitamente chiusa e sigillata: Busta 1) - “Documentazione amministrativa”; Busta 2) – “Offerta tecnica”; Busta 3) – “Offerta economica”.

BUSTA 1) - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La Busta 1) - “Documentazione amministrativa” contiene l'istanza di ammissione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo. All'interno della Busta 1) - “Documentazione amministrativa” debitamente chiusa e sigillata il concorrente deve inserire:

1) istanza di ammissione alla gara, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (ad esempio le ONLUS), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. In tale istanza il concorrente deve specificare il/i lotto/i per cui egli intende partecipare alla gara. Ai sensi dell'art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000 il firmatario dell'istanza deve allegare a quest'ultima una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che formeranno oggetto di controllo successivo da parte dell'A.C.:

a) estremi dell'iscrizione nel registro tenuto da una Camera di Commercio Industria e Agricoltura (in seguito C.C.I.A.A.), con indicazione di natura giuridica, ragione sociale, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché delle generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) codice fiscale/partita I.V.A., domicilio fiscale;

c) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

d) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero di non essere soggetto a tale obbligo;

f) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche per quelli in possesso della qualifica di soci, il trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto;

g) di impegnarsi, per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'I.A. uscente garantendo le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei C.C.N.L. di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, che l'I.A. sia tenuta ad applicare;

h) di avere tenuto conto, nella determinazione del prezzo offerto, di tutti gli oneri da sostenere, in caso di aggiudicazione, per assicurare la regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, dai relativi Allegati, nonché dalle norme che regolano la materia;

i) di aver formulato l'offerta economica avendo preso atto e tenuto conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro, come determinato periodicamente nelle apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto, in vigore nel territorio luogo di esecuzione del servizio;

j) di avere tenuto conto e preso atto, nella determinazione dell'offerta, del costo di tutti i fattori necessari a produzione, esecuzione e manutenzione a regola d'arte del servizio per il relativo periodo di durata;

k) di avere tenuto conto e preso atto, nella determinazione dell'offerta, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione del servizio;

l) di impegnarsi al rispetto dell'art. 30 c. 4 del Codice;

m) di aver preso visione dei rischi specifici e da interferenza presenti nei luoghi di lavoro sedi di esecuzione dell'appalto, nonché di essere a conoscenza del fatto che il relativo Documento Unico di Valutazione del Rischio (in seguito D.U.V.R.I.), di cui all'*Allegato Id*, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato;

n) l'intenzione (*o la mancata intenzione*) di avvalersi delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, ovvero della quota di appalto che intende subappaltare, nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, con l'indicazione della terna di subappaltatori e denominazione/ragione sociale e codice fiscale di ciascuno di essi;

o) di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcuna il contenuto del presente Capitolato e dei relativi Allegati e di accettarne espressamente le condizioni e le clausole;

p) di essere in possesso, oppure di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro quindici (15) giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale aggiudicazione, di un'assicurazione Responsabilità Civile Terzi (in seguito R.C.T.) per danni eventualmente causati a persone e/o cose durante l'esecuzione del servizio con limiti massimali non inferiori a quanto indicato nel presente Capitolato;

q) di impegnarsi a rispettare il Patto d'integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005, nonché il Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale il 31/12/2013 n.201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

r) che l'offerta è stata formulata avendo preso atto e tenuto conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (in seguito C.A.M.) di cui al

D.M. del 25/07/2011 e di impegnarsi a osservare ed applicare tali C.A.M. ai sensi dell'art. 34 del Codice, come recepiti nell'*Allegato 2b* alla Sezione 2 -Tabelle Merceologiche;

s) di impegnarsi ad osservare il D. Lgs. n. 39/2014 attuativo della direttiva UE n. 2011/93 in materia di lotta contro l'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e che tutti i propri addetti impiegati nello svolgimento del servizio non sono incorsi in condanne per alcuno dei reati riportati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 settembre 2002 n. 313 e s.m.i., per la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 76 c. 6 del Codice, nell'istanza di ammissione i concorrenti sono tenuti ad indicare inoltre: indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 del Codice; numero telefonico ed eventuale n. fax; indirizzo, n. telefonico e n. fax della sede del servizio provinciale o della Città Metropolitana competente per le funzioni del collocamento dei lavoratori disabili, ai fini della verifica relativa all'osservanza delle norme in materia di collocamento al lavoro dei lavoratori disabili.

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

L'A.C. richiede ai concorrenti i requisiti sotto descritti poiché l'esecuzione del servizio da affidare presenta un'elevata complessità organizzativa, logistica, necessità di molte risorse e pertanto di notevoli investimenti; essa è inoltre connessa ad aspetti quali la tutela della salute e la qualità dell'alimentazione quotidiana di circa quarantamila (40.000) piccoli utenti, alla salute e all'igiene pubblica, alla salvaguardia di molti posti di lavoro, all'impatto ambientale, all'integrazione sociale e culturale, alla indispensabilità di garantire senza soluzione di continuità il regolare svolgimento delle attività curricolari di tutti gli anni scolastici compresi nel periodo dell'appalto, nel cui ambito costituisce elemento fondamentale la regolare organizzazione ed esecuzione quotidiana del Servizio di Ristorazione. Il possesso dei seguenti requisiti speciali richiesti dall'A.C. riflette pertanto in modo coerente la necessità che i concorrenti dimostrino il possesso delle capacità di eseguire il servizio, con particolare riferimento ad organizzazione adeguata, affidabilità e solvibilità. Insieme all'istanza di ammissione ciascun concorrente deve pertanto presentare anche le dichiarazioni di cui ai seguenti punti a), b) e c).

a) Servizi analoghi e fatturato

a1) Elenco sottoscritto dal legale rappresentante relativo ai principali servizi eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, analoghi a quello oggetto del presente Capitolato, consistenti nella gestione di servizi di ristorazione collettiva di natura non commerciale mediante la veicolazione dei pasti e la produzione dei pasti *in loco* a favore di committenti pubblici o privati. Non saranno considerati servizi analoghi tutte le attività che richiedano le licenze amministrative previste per la ristorazione commerciale somministrata presso bar, ristoranti, ecc.... Il concorrente deve descrivere sinteticamente: oggetto di ciascun servizio e relativa durata, committenti, destinatari, importi relativi a ciascun contratto ed importo complessivo contrattuale nel triennio, numero di dipendenti impiegati in ciascun servizio suddivisi per mansioni svolte. Con riferimento a ciascun servizio eseguito il concorrente deve dichiarare il numero dei pasti prodotti ed erogati suddividendoli rispettivamente tra pasti veicolati e pasti preparati in loco. Dall'elenco deve risultare, nel suddetto triennio, la produzione e l'erogazione complessiva del numero di pasti, per ciascuna delle tipologie di pasto "A - Pasti veicolati" e "B - Pasti preparati in loco", non inferiore a quello di ciascun lotto per cui il concorrente partecipa, come indicato rispettivamente nelle colonne "Numero complessivo minimo Servizio A – Pasti veicolati" e "Numero complessivo minimo Servizio B – Pasti preparati in loco" del seguente prospetto.

<i>N. LOTTO</i>	<i>Numero complessivo minimo Servizio A – Pasti veicolati</i>	<i>Numero complessivo minimo Servizio B – Pasti preparati in loco</i>
1	1.172.099	801.230
2	793.760	620.311
3	1.057.441	755.883
4	740.335	619.918
5	725.631	493.493
6	856.441	620.717

In caso di partecipazione per più lotti il requisito minimo per i pasti deve essere pari alla somma dei pasti riferiti ai lotti di maggior valore per cui si concorre differenziati tra pasti A e Pasti B come distinto nelle due colonne del prospetto, per un massimo di quattro lotti.

In caso di concorrenti partecipanti in forma associata, con riferimento a ciascun lotto il requisito relativo al suddetto numero minimo di pasti deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

a2) Dall'elenco di cui al precedente punto a1) deve inoltre risultare, nell'ambito del citato triennio, un fatturato specifico minimo complessivo non inferiore a quello di ciascun lotto per cui il concorrente partecipa, come riportato nel seguente prospetto.

<i>N. LOTTO</i>	<i>FATTURATO MINIMO COMPLESSIVO I.V.A. ESCLUSA - Euro</i>
1	9.827.178,42
2	7.042.073,58
3	9.030.353,52
4	6.774.059,94
5	6.071.242,50
6	7.356.246,84

In caso di partecipazione a più lotti il requisito del fatturato minimo è soddisfatto dalla somma degli importi dei lotti di maggior valore per cui il concorrente partecipa per un massimo di quattro lotti. In caso di concorrenti partecipanti in forma associata, con riferimento a ciascun lotto il suddetto importo deve essere in capo all'impresa mandataria in misura maggioritaria.

b) *Certificazione del sistema di gestione della qualità*

b1) Ai sensi dell'art. 87 del Codice, dichiarazione del possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI CEI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme che regolano la materia per i seguenti servizi oggetto del presente appalto: fornitura di derrate, preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti. Sono ammesse più certificazioni a copertura di tutte le componenti dell'appalto;

b2) Ai sensi dell'art. 87 del Codice, dichiarazione del possesso della certificazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale ad una norma tecnica riconosciuta. La comprova del requisito è fornita mediante la registrazione EMAS - Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) oppure dalla certificazione ISO 14001 in corso di validità.

In caso di subappalto o di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, entrambi i requisiti di cui ai punti b1) e b2) devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici in relazione alle attività svolte.

c) *Requisiti e capacità produttiva di magazzini e centri di cottura*

Con riferimento al/ai lotto/lotti per cui partecipa, il concorrente deve dichiarare che:

c1) il/i magazzino/magazzini per lo stoccaggio delle derrate e il/i centro/centri di cottura dei pasti sono idonei a garantire qualitativamente e quantitativamente l'esecuzione del servizio;

c2) il/i centro/centri di cottura è/sono in possesso dei necessari requisiti strutturali ed operativi e della necessaria capacità produttiva, tali da produrre, nel turno produttivo del mattino (giorno di consumo del pasto), un numero giornaliero di pasti veicolati (Servizio A- Pasti Veicolati) relativo al lotto per cui il concorrente concorre, pari o superiore a quello indicato nel seguente prospetto:

<i>N. LOTTO</i>	<i>NUMERO MINIMO GIORNALIERO PASTI VEICOLATI (Servizio A- Pasti Veicolati)</i>
1	4.979
2	3.374
3	4.515
4	3.144
5	3.082
6	3.648

Per ciascun lotto il numero dei pasti veicolati indicato nel prospetto è quello presunto alla data d'inizio dell'esecuzione del servizio, ossia al mese di settembre 2018. In caso di partecipazione per più lotti, ai fini della valutazione della capacità produttiva del centro di cottura, l'A.C. considererà la somma del numero dei pasti relativi a ciascun lotto;

c3) Nel caso in cui il concorrente non abbia nella propria disponibilità un magazzino con i requisiti indicati ai precedenti punti c1) e c2): impegno a garantire la proprietà, oppure possesso oppure la disponibilità del/dei magazzino/magazzini per lo stoccaggio delle derrate e del/dei centro/centri di cottura dei pasti con le caratteristiche riportate nel punto 1 della Sezione 2 del presente Capitolato entro e non oltre quindici (15) giorni dall'approvazione della proposta di aggiudicazione, fatto salvo l'ulteriore termine dovuto al protrarsi delle operazioni di gara, che l'A.C. comunicherà tempestivamente.

Il concorrente deve rendere le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che saranno oggetto di verifica da parte dell'A.C. anche mediante sopralluoghi presso i centri di cottura ed i magazzini. In caso di raggruppamento ciascuna delle imprese associate deve rendere le dichiarazioni. L'A.C. si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni, chiarimenti oppure le prove documentali in merito al contenuto delle dichiarazioni, e della eventuale documentazione allegata a queste ultime.

I concorrenti devono inoltre inserire nella Busta 1) – “Documentazione Amministrativa” le seguenti dichiarazioni e/o documentazioni:

3) Ricevuta in originale comprovante il versamento della garanzia provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice e con le modalità indicate al successivo art. 16; tale garanzia è pari al

due per cento (2%) dell'importo a base di gara di ciascun lotto per cui il concorrente partecipa. Con riferimento al /ai lotto/lotti per cui partecipa, il concorrente deve comprovare di avere versato gli importi riportati nel seguente prospetto:

N. LOTTO	IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA Euro
1	409.538,14
2	289.783,14
3	374.287,11
4	279.780,32
5	249.773,04
6	305.724,68

In caso di partecipazione a più lotti sarà sufficiente presentare la garanzia per la somma dei lotti di maggior valore per cui si intende partecipare, fino a un massimo di quattro.

4) Ricevuta comprovante il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.

I concorrenti devono versare il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito A.N.A.C.) ed inserire nella Busta 1) – “Documentazione Amministrativa” la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento; i concorrenti devono versare tale contributo per ciascun lotto cui essi partecipano, negli importi riportati nel seguente prospetto:

N. LOTTO	IMPORTO DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. - Euro
1	500
2	200
3	200
4	200
5	200
6	200

Le istruzioni per il versamento del contributo sono consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C. nella Sezione “contributi in sede di gara”. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'A.C. esclude il concorrente dalla procedura di gara con riferimento al/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente non ha versato il contributo.

5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008, compilata e sottoscritta utilizzando esclusivamente il facsimile del modulo *Allegato 1e* alla presente Sezione 1;

6) Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante (*Allegato 1g*);

7) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione a tale servizio da parte del concorrente per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. all'indirizzo internet www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

8) Documento di Gara Unico Europeo - D.G.U.E. - debitamente compilato come da istruzioni allegate alla presente Sezione 1 (*Allegato D.G.U.E.*). A tale fine i concorrenti possono avvalersi delle seguenti facoltà, in alternativa:

8a) utilizzare il modulo allegato alla presente Sezione 1 (*Allegato D.G.U.E.*) pubblicato sul internet sito <http://bandi.comune.torino.it> che deve essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella Busta 1) – “Documentazione Amministrativa”;

8b) oppure in alternativa alla suddetta modalità 8a), dopo aver scaricato e salvato il file denominato *DGUEgara2018.xml*, collegarsi a <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>, seguire le istruzioni allegate alla presente Sezione 1 (*Allegato D.G.U.E.* – Istruzioni) per compilare il D.G.U.E., scaricare il file ed infine inserirlo in forma cartacea nella Busta 1) – “Documentazione Amministrativa”, dopo la sottoscrizione del legale rappresentante.

I concorrenti possono riutilizzare le informazioni fornite in un D.G.U.E. già utilizzato in una procedura d'appalto precedente, a condizione che le informazioni contenute in tale D.G.U.E. siano ancora valide e pertinenti; in tal caso essi devono indicarne i relativi estremi.

9) Esclusivamente in caso di partecipazione per i Lotti 1 e/o 3, attestazione relativa all'avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciata dall'A.C. mediante il modulo *Allegato 1l* alla presente Sezione 1, attestante la presa visione delle sedi scolastiche ubicate in V. Monastir, 17/9 e V. Torrazza Piemonte, 10 (Lotto 1) e/o presso la sede scolastica ubicata in V. A. Cecchi, 16 (Lotto 3), di cui al par. 6.6.2 del precedente art. 6. Non sono invece tenuti ad allegare l'attestazione di avvenuto sopralluogo i concorrenti che non presentino offerta per i lotti 1 e/o 3 e che abbiano effettuato il sopralluogo facoltativo di cui al par. 6.6.1 del precedente art. 6.

BUSTA 2) – “OFFERTA TECNICA”

A pena di esclusione, per ciascun lotto per cui concorre, il concorrente deve formulare l'offerta tecnica, secondo le modalità descritte al successivo art. 14, utilizzando il modello facsimile *Allegato 1b* alla presente Sezione 1; egli deve inserire l'offerta tecnica in una busta chiusa e sigillata recante la dicitura “BUSTA 2) - OFFERTA TECNICA - Lotto/i (*il concorrente deve indicare tutti i lotti per cui egli partecipa*)”. La busta non deve contenere alcun altro documento. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di tipo economico. Non sono ammesse offerte tecniche incomplete o condizionate.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante; ovvero da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, in caso di costituendo raggruppamento o consorzio.

BUSTA 3) - “OFFERTA ECONOMICA”

A pena di esclusione, la “BUSTA 3) - OFFERTA ECONOMICA - Lotto/i (*il concorrente deve indicare tutti i lotti per cui egli partecipa*)” deve contenere l'offerta economica relativa a ciascun lotto per cui il concorrente partecipa ai sensi del successivo art. 14, predisposta utilizzando il modello facsimile *Allegato 1c* alla presente Sezione 1. L'offerta deve contenere i seguenti elementi:

a) l'offerta economica deve essere formulata esprimendo, per ciascuna tipologia di pasto, merenda e derrate a base di gara di cui al seguente prospetto (cfr. anche il par. 6.2 del precedente art. 6) il relativo prezzo unitario in Euro, I.V.A. esclusa, nonché la percentuale del relativo ribasso. Il prezzo unitario e la percentuale del relativo ribasso devono essere espressi fino alla quarta cifra decimale; la quarta cifra decimale deve essere arrotondata all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; entrambi i valori devono essere formulati in cifre ed in lettere.

Prezzo unitario a base di gara per tipologia di pasto/derrate

TIPOLOGIA DI PASTO/DERRATE	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA I.VA. ESCLUSA - Euro
Servizio A - Pasto veicolato; Servizio B - Pasto preparato in loco	4,98
Servizio B - Merenda preparata in loco; Servizio C – Merenda in derrata cruda	0,30
Servizio C - Derrate crude per pasto	1,96

Il prezzo unitario offerto dal concorrente per ciascuna delle tipologie di cui al suddetto prospetto compensa interamente tutti i servizi e le forniture, il costo del personale, le spese e ogni altro onere, espressi e non espressi, inerenti e conseguenti all'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione del medesimo. Non sono ammesse offerte in aumento dei prezzi unitari riportati nel prospetto. In caso di discordanze fra i valori offerti dal concorrente, ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'A.C. adotta i seguenti criteri di prevalenza: a) in caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto espresso in cifre e il prezzo unitario espresso in lettere l'A.C. prende in considerazione il prezzo unitario espresso in lettere; b) in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e la percentuale di ribasso espressa in lettere l'A.C. prende in considerazione la percentuale di ribasso espressa in lettere; c) qualora la percentuale di ribasso offerta non corrisponda al prezzo unitario offerto, prendendo come base la percentuale di ribasso offerta dal concorrente la Commissione di aggiudicazione ricalcola la percentuale di ribasso e applica quest'ultima;

b) la stima dei costi aziendali del concorrente relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 c. 10 del Codice;

c) ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice, l'indicazione della stima dei costi della manodopera, dettagliati utilizzando il modello facsimile *Allegato 1h* alla presente Sezione 1. Con riferimento a tali costi, prima dell'aggiudicazione l'A.C. verificherà il rispetto da parte del potenziale I.A. dell'art. 97 c. 5, lett. d) del Codice.

La "BUSTA 3) - OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere alcun altro documento. Con riferimento a ciascun lotto sono escluse le offerte economiche che superino gli importi a base di gara di cui al par. 6.2) del precedente art. 6. Sono escluse le offerte economiche redatte in modo imperfetto o condizionate. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'impresa concorrente; in caso di costituendi raggruppamenti o consorzi, a pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 11 – PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., ad esclusione di quelli relativi all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile qualora non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa qualora consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, ossia requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante

soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla gara. Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili mediante soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria l'A.C. assegna al concorrente un termine non superiore a dieci (10) giorni affinché siano rese, integrate oppure regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente tale termine l'A.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 c. 9 del Codice l'A.C. può sempre riservarsi la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 - COMUNICAZIONI – NORMATIVA ANTIMAFIA

Le informazioni e le comunicazioni relative ad esclusione ed aggiudicazione sono trasmesse dall'A.C. ai concorrenti nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del Codice. La stipula del contratto di aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di lotta alla mafia; ai sensi degli artt. 85 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, l'A.C. procederà pertanto, nei confronti delle potenziali I.A., alle verifiche per l'acquisizione dell'informativa antimafia. Al fine di accelerare tali procedure, i concorrenti sono invitati a richiedere e segnalare la propria iscrizione all'elenco (c.d. *white list*) tenuto presso la Prefettura della Provincia (Città Metropolitana) in cui il concorrente ha la propria sede (<http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>, voce *white list*). In caso contrario i concorrenti devono allegare all'istanza di ammissione anche le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui i concorrenti non siano iscritti nella *white list* dovranno allegare all'istanza:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa concorrente ed il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale dei propri familiari conviventi;
- eventuale dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante relativa ai nominativi dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art. 6, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, i concorrenti devono inoltre allegare all'istanza:

- ulteriore dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano rispettivamente:
 - a) una partecipazione superiore al 10 per cento (10%);
 - b) una partecipazione inferiore al 10 per cento (10%), ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10 per cento (10%);
- dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi contenente i dati sopra descritti.

ART. 13 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a carico dell'I.A. gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'esecuzione del servizio. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione di tale servizio di cui all'art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a Euro zero (0,00); l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è infatti ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I e nei relativi documenti integrativi. Alla presente Sezione 1 è allegato il D.U.V.R.I (*Allegato Id*) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del servizio; previe le opportune ed eventuali variazioni da concordare con l'I.A., tale documento deve essere sottoscritto tra i datori di lavoro di

entrambe le parti prima della stipula del contratto. L'I.A. è tenuta a partecipare all'integrazione del D.U.V.R.I. mediante apposito sopralluogo congiunto di coordinamento presso ciascuna sede di esecuzione del contratto a mezzo del proprio datore di lavoro o suo delegato, come indicato nel D.U.V.R.I. medesimo. In tale sede, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il servizio integra il D.U.V.R.I. riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione del contratto, coordinandosi opportunamente con il datore di lavoro, o il delegato, dell'I.A.. Con riferimento alle Scuole ed ai Nidi d'Infanzia comunali, in cui l'A.C. coincide con il datore di lavoro, il documento di integrazione deve essere sottoscritto, per conto dell'A.C., dal preposto (responsabile pedagogico del plesso scolastico) appositamente incaricato e formato nel merito dal datore di lavoro comunale. Con riferimento alle scuole statali, in cui l'A.C. non coincide con il datore di lavoro, la suddetta integrazione deve essere effettuata dai datori di lavoro, o dai loro delegati, della scuola statale e dell'I.A. e degli eventuali subappaltatori. Costituirà parte integrante del D.U.V.R.I. la dichiarazione attestante l'ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 presentata in sede di offerta dal concorrente (cfr. il precedente art. 10).

ART. 14 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Codice, il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; la valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica sarà effettuata applicando i seguenti punteggi massimi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70 punti
Offerta Economica	30 punti
TOTALE	100

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica si attribuirà il punteggio massimo 70 punti su 100 ai sensi dell'art. 95 c. 10 bis del Codice. L'offerta tecnica consisterà nella valutazione dei seguenti elementi A1), A2), A3), cui si attribuiranno rispettivamente i seguenti punteggi massimi:

A1) - Fornitura di frigoriferi: diciotto (18) punti massimi;

A2) - Programma di informazione e comunicazione sul Servizio di Ristorazione scolastica: dodici (12) punti massimi;

A3) - Ulteriore somministrazione di prodotti alimentari e di prodotti alimentari P.A.T.: quaranta (40) punti massimi.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali dei suddetti elementi A1), A2) e A3), come determinati con le modalità sotto descritte.

A 1) Fornitura di frigoriferi: massimo 18 punti

Per ciascun lotto per cui concorre, impegno del concorrente a fornire, installare e mantenere, nel corso della durata del contratto e nelle sedi scolastiche indicate dall'A.C., un numero di frigoriferi, ciascuno con capacità di circa 600 Litri e con i requisiti descritti all'*Allegato 2g* alla Sezione 2, fino al numero massimo riportato nel prospetto che segue. Non sono ammesse offerte superiori a tale numero massimo.

N. LOTTO	NUMERO MASSIMO DI FRIGORIFERI PRESI IN CONSIDERAZIONE
1	10
2	7

3	9
4	7
5	5
6	7

Con riferimento all'elemento A1), i coefficienti relativi a ciascuna offerta saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula: $V_{(a)} = R_a/R_{max}$

dove:

V_a = coefficiente attribuito al concorrente a;

R_a = valore offerto dal concorrente a;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

I valori dei coefficienti $V_{(a)}$ saranno calcolati fino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore, qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

A 2) Programma di informazione e comunicazione sul Servizio di Ristorazione scolastica: punteggio massimo punti 12

Per ciascun lotto per cui concorre, impegno del concorrente a predisporre, stampare, affiggere, distribuire materiale informativo in forma cartacea, nonché ad informare e a comunicare in forma telematica avvalendosi del proprio sito internet, con le modalità indicate nel seguente prospetto A2) e conformemente al Piano della Comunicazione sul Servizio di Ristorazione scolastica rivolto alle famiglie ed agli utenti delle scuole primarie, di cui all'Allegato 1i alla presente Sezione 1.

ID. ELEMENTO	DESCRIZIONE MATERIALE	LOCALI/ DESTINATARI	MODALITA' E PERIODICITA'	PUNTI
A2.1	Predisposizione, stampa ed affissione di manifesti con contenuti diversi l'uno dall'altro	Due manifesti in ciascun refettorio delle scuole primarie	Una volta entro il primo anno scolastico di affidamento nel periodo indicato dall'A.C.	3
A2.2	Predisposizione, stampa e distribuzione di dépliant	Utenti del Servizio di Ristorazione scolastica frequentanti le classi prime delle scuole primarie	Distribuzione dei dépliant una volta per ogni anno scolastico di affidamento nei periodi indicati dall'A.C.	4
A2.3	Predisposizione e aggiornamento di un'apposita Sezione del proprio sito internet dedicata al Servizio di Ristorazione scolastica erogato per conto del Comune di Torino		Predisposizione della Sezione entro il primo anno scolastico di affidamento ed aggiornamento per l'intera durata dell'affidamento	5
TOTALE				12

All'offerta di ciascun ID. ELEMENTO di cui si compone il prospetto A2) sarà attribuito il coefficiente uno (1), mentre alla mancata offerta sarà attribuito il coefficiente zero (0).

A3) Ulteriore somministrazione di prodotti alimentari e di prodotti alimentari P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale – D.M. 54556 14/7/2017 Aggiornamento elenco nazionale PAT ai sensi dell’art. 12 c. 1 della L. 12/12/2016 n. 238) - Punteggio massimo 40 punti

Per ciascun lotto per cui concorre, impegno di ciascun concorrente a somministrare le tipologie degli ulteriori prodotti alimentari con le modalità indicate nel seguente prospetto:

ID. ELEMENTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINATARI	MODALITA' E PERIODICITA' DI SOMMINISTRAZIONE	PUNTI
A3.1	Prosciutto crudo D.O.P. di Cuneo	Ciascun utente delle scuole secondarie di primo grado	Una volta ogni otto settimane	3,8
A3.2	Riso biologico con le caratteristiche di cui alle Tabelle Merceologiche (<i>Allegato 2b</i> della Sezione 2)	Ciascun utente di tutti gli ordini scolastici	Qualora previsto in menu con la seguente frequenza: una volta al mese nel primo anno di affidamento, due volte al mese nel secondo anno di affidamento, ogni qual volta previsto nel menu durante il terzo anno di affidamento	4,7
A3.3	Pane biologico, con le caratteristiche di cui alle Tabelle Merceologiche (<i>Allegato 2b</i> della Sezione 2)	Ciascun utente dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia	Una volta al mese in associazione alla merenda prevista nel menu	4,5
A3.4	Olio extravergine di oliva italiano biologico, con le caratteristiche di cui alle Tabelle Merceologiche (<i>Allegato 2b</i> della Sezione 2)	Ciascun utente di tutti gli ordini scolastici	Una volta ogni otto settimane nei condimenti a crudo	4,1
A3.5	Frutta secca sgusciata in proporzione variabile, circa 15 grammi per ciascun utente	Ciascun utente delle scuole primarie	Come dessert una volta ogni otto settimane nel menu invernale	4,3
A3.6	Sale marino integrale iodato per i condimenti a crudo con le caratteristiche di cui alle Tabelle Merceologiche (<i>Allegato 2b</i> della Sezione 2)	Ciascun utente di tutti gli ordini scolastici	Sempre nei condimenti a crudo	3,6
A3.7	Grissini stirati piemontesi	Ciascun utente delle scuole	Qualora presenti nel menu con la seguente	2,5

		dell'obbligo (primarie e secondarie di primo grado)	frequenza: una volta ogni otto settimane nel corso del primo anno dell'affidamento, ogniqualvolta previsto in menu negli anni successivi	
A3.8	Cioccolatini gianduiotti piemontesi di circa 8,5 grammi ciascuno	Due cioccolatini a ciascun utente delle Scuole d'Infanzia	Come merenda, una volta ogni otto settimane nel menu invernale	3,2
A3.9	Torcetti di Lanzo di circa 15 grammi ciascuno	Due torcetti a ciascun utente delle Scuole d'Infanzia	Come merenda, una volta ogni otto settimane nel menu estivo	3
A3.10	Canestrelli piemontesi di circa 15 grammi ciascuno	Due canestrelli a ciascun utente delle scuole dell'obbligo (primarie e secondarie di primo grado)	Come dessert, una volta all'anno nel menu invernale prima delle festività natalizie	2,8
A3.11	Amaretti morbidi di circa 18 grammi ciascuno	Due amaretti a ciascun utente delle scuole primarie	Come dessert una volta ogni otto settimane	3,5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO				40

All'offerta di ciascun ID. ELEMENTO di cui si compone il prospetto A3) sarà attribuito il coefficiente uno (1), mentre alla mancata offerta sarà attribuito il coefficiente zero (0).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica, che dovrà essere formulata con le modalità descritte al precedente art. 10, si attribuirà il punteggio massimo di 30 punti su 100. Il punteggio relativo al prezzo offerto sarà determinato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per ciascuna delle tipologie di pasti/derrate a base di gara di cui al prospetto *Prezzo unitario a base di gara per tipologia di pasto/derrate* del precedente art. 10, attribuendo i seguenti punteggi a ciascuna tipologia di pasto, merende e derrate:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PUNTEGGI</i>
Servizio A - Pasto veicolato; Servizio B - Pasto preparato in loco	29,49
Servizio B - Merenda preparata in loco; Servizio C – Merenda in derrata cruda	0,04
Servizio C - Derrate crude per pasto	0,47
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	30,00

Il coefficiente di ciascuna offerta economica sarà calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V_a = (R_a/R_{\max})^\alpha$$

dove:

V_a = coefficiente attribuito al prezzo offerto dal concorrente a

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente a

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

$\alpha = 1,5$

C) MODALITA' DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, in relazione a ciascuna offerta tecnica ed economica relativa a ciascun lotto la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun requisito secondo il metodo aggregativo compensatore, basandosi sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti con le modalità sopra descritte, ponderati per il punteggio di ciascun requisito. A ciascun concorrente sarà assegnato il punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$P_{(a)}$ = punteggio dell'offerta a;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito i;

$V_{(a) i}$ = coefficiente attribuito all'offerta a rispetto al requisito i;

\sum_n = sommatoria.

I valori derivanti dall'applicazione delle formule matematiche saranno calcolati fino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE – LIMITI ALL'AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, quale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Qualora più concorrenti ottengano il medesimo punteggio più elevato per il medesimo lotto, tale lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta economica. In caso di parità di tale punteggio si procederà al sorteggio pubblico. Ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un numero massimo di quattro (4) lotti; in base all'art. 51 c. 3 del Codice, qualora il medesimo concorrente risulti il migliore offerente in un numero di lotti superiore a quattro, l'A.C. aggiudicherà a tale concorrente i quattro lotti per i quali questi avrà conseguito il miglior punteggio per l'offerta economica secondo i criteri previsti al precedente art. 14 lett B). In caso di parità di offerta economica, a tale concorrente saranno aggiudicati i lotti maggiormente convenienti per l'A.C., cioè quelli nei quali è più alta la differenza tra importo a base di gara ed offerta economica; in tal caso i restanti lotti saranno aggiudicati al concorrente che segue nella graduatoria relativa a ciascun lotto. Qualora, in applicazione della limitazione descritta, non sia possibile aggiudicare alcuni lotti, l'A.C. prescindere dal limite massimo dei quattro lotti aggiudicabili e potrà aggiudicare al medesimo concorrente un numero superiore a quattro lotti, in base ai criteri sopra descritti.

La Commissione giudicatrice sarà nominata rispettivamente in base alle Linee Guida n. 5 dell'A.N.A.C., agli artt. 77 e 216 c. 12 del Codice e all'art. 54 del citato Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti. La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che saranno in possesso dei requisiti morali e professionali in base alle citate Linee Guida. I lavori della Commissione si svolgeranno nel numero di quattro sedute massime. L'A.C. procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 c. 3 del Codice. Prima dell'aggiudicazione l'A.C. procederà alla verifica del costo della manodopera presentato dai concorrenti ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice. L'A.C. si riserva di:

- non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti in caso di una sola offerta valida;
- ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o appropriata, senza alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo da parte dei concorrenti;

- non aggiudicare al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora essa abbia accertato che tale offerta non ottemperi agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme europee e nazionali, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice (art. 94 c. 2).

L'aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che il concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa non si trovi in alcuna delle cause di esclusione, divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 80 del Codice; per ciascun lotto l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso, in capo al suddetto concorrente, dei requisiti di ordine generale e di quelli relativi a capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui al precedente art. 10 ed al presente articolo, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. Nei confronti del suddetto concorrente, fatto salvo quanto più oltre disposto nel presente articolo oppure qualora la documentazione non sia stata già presentata in sede di gara, l'A.C. procederà a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria, mediante la consultazione della banca dati AVCPASS istituita presso l'A.N.A.C.; a tale fine tutti i concorrenti sono pertanto tenuti a registrarsi al sistema AVCPASS. Con riferimento ai requisiti speciali di cui al precedente art. 10 la documentazione che l'A.C. verificherà e/o richiederà sarà la seguente:

- a comprova dell'esecuzione dei servizi, di cui al prospetto sub a1) del citato art. 10, i certificati di regolare esecuzione di tali servizi oppure altra documentazione che l'A.C. ritenga idonea (ad esempio copie dei contratti e/o delle fatture) dalla quale l'A.C. possa evincere i relativi importi e date;
- a comprova degli importi minimi di cui al prospetto sub a2) del citato art. 10, copia dei documenti tributari e/o fiscali (ad esempio bilanci, oppure dichiarazioni I.V.A., oppure dichiarazioni dei redditi, oppure modelli unici) depositati presso l'Agenzia delle Entrate oppure la C.C.I.A. competenti per territorio;
- a comprova delle certificazioni del possesso dei sistemi di qualità di cui al punto b) dell'art. 10, copia di tali certificazioni in corso di validità.

Per ciascun lotto, qualora il concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa non fornisca la citata documentazione oppure qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi dell'art. 94 del Codice l'A.C. non procederà all'aggiudicazione e per il medesimo lotto l'A.C. procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. Mediante la consultazione del sistema AVCPASS, l'A.C. procederà inoltre alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice sulla base delle dichiarazioni presentate nonché delle certificazioni prodotte. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto c) del par. 2 dell'art. 10, per ciascun lotto l'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula del contratto saranno subordinate all'esito positivo della verifica di operatività ed idoneità allo svolgimento del servizio rispettivamente del/dei centro/centri di cottura e del/dei magazzino/magazzini. A tale proposito l'A.C. si riserva di effettuare tale verifica mediante appositi sopralluoghi, con redazione del relativo verbale che ne attesti l'esito, al fine di verificare in particolare che:

- il/i magazzino/magazzini per lo stoccaggio delle derrate e il/i centro/centri di cottura dei pasti sia/siano idonei a garantire qualitativamente e quantitativamente l'esecuzione del servizio di ciascun lotto ed ottemperi/ottemperino alle norme igienico-sanitarie che regolano la materia, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie o equivalenti (S.C.I.A.), nonché alle norme in materia di sicurezza;
- con riferimento ad ogni singolo lotto, il/i magazzino/magazzini e il/i centro/centri di cottura sia/siano ubicato/ubicati in un luogo tale da garantire il rispetto delle tempistiche di cui all' art. 8 della Sezione 2 con riferimento rispettivamente alla conferma dei pasti giornalieri entro e non oltre le ore 10,20 e alla consegna dei pasti veicolati tassativamente nella fascia oraria 11-12,10. A tale proposito l'A.C. si riserva di richiedere il piano di trasporto dei pasti di cui all'art. 17 della Sezione 2;

- il/i centro/centri di cottura possieda/possiedano effettivamente le caratteristiche strutturali ed operative tali da consentire, nel turno produttivo del mattino, almeno il numero di pasti veicolati presunto giornaliero di cui al prospetto del punto c2) del par. 2) dell'art. 10
- il/i magazzino/magazzini e il/i centro/centri di cottura sia/siano ubicati in modo da garantire la consegna delle derrate crude entro le ore 8,15 con partenza dalle suddette strutture non prima delle ore 6,30.

A comprova dei suddetti requisiti, l'A.C. richiede i documenti autorizzatori e le certificazioni comprendenti Certificato Prevenzione Incendi e dichiarazione di conformità impianti di aspirazione, idrico, elettrico e gas. In caso di esito negativo di anche soltanto una delle suddette verifiche l'A.C. procede alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della garanzia provvisoria a titolo di risarcimento dei danni. In tal caso l'A.C. riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente; qualora non si perfezioni il rapporto contrattuale neanche con tale offerente, l'A.C. si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Entro dieci (10) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'I.A. deve presentare i documenti necessari al perfezionamento del contratto. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione da parte dell'I.A. comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della garanzia provvisoria; il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta successivi all'apertura della gara comporteranno identica conseguenza. Nei casi citati l'A.C. si riserva di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla data della relativa presentazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'A.C. con riserva di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. In base all'art. 63 del citato Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino l'A.C. procederà alla stipulazione del contratto con l'I.A.; tale contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, c. 3 della L. n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono corredare l'offerta con il versamento della garanzia pari al due per cento (2%) dell'importo posto a base di gara relativo a ciascun lotto; gli importi della garanzia provvisoria sono riportati nel prospetto di cui al par. 3) del precedente art. 10. A scelta del concorrente la garanzia provvisoria può essere costituita: in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 231/2007; mediante bonifico; in assegni circolari; in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato il cui valore deve essere al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'I.A.; fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 c. 3 del Codice. La garanzia fideiussoria può inoltre essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità in base alle norme che regolano la materia bancaria e assicurativa. In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice. La garanzia provvisoria deve essere valida per almeno centoottanta (180) giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; l'operatività della garanzia entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell'A.C.; su richiesta dell'A.C. nel corso della procedura, dichiarazione di impegno del garante al rinnovo della garanzia per la durata di ulteriori tre (3) mesi, qualora al momento della relativa scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 93 c. 8 del Codice, a pena di esclusione, la garanzia deve inoltre

essere corredata da: a) dichiarazione d'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora il concorrente sia I.A. del servizio. Tale dichiarazione d'impegno non è richiesta a microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi esclusivamente dalle medesime costituiti; b) eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 c. 7 del Codice che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo oppure effettuare le suddette dichiarazioni per avvalersi della riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93 c. 7 del Codice; la polizza o fideiussione mediante la quale è costituita la garanzia provvisoria deve inoltre essere relativa a tutte le imprese del Raggruppamento. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 93 del Codice. Ai sensi dell'art. 93 c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'I.A. o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria; la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; lo svincolo nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 c. 9 del Codice. In caso di partecipazione per più lotti il concorrente può presentare la garanzia provvisoria per il lotto d'importo più elevato per cui egli partecipa.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

In base all'art. 103 del Codice, a garanzia degli obblighi contrattuali prima della stipula del contratto l'I.A. deve costituire la garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al dieci per cento (10%) dell'importo aggiudicato, I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso della base di gara superiore al dieci per cento (10%) l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); qualora il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due (2) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del Codice. La garanzia definitiva è prestata a garanzia di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tali obbligazioni; c) rimborso delle somme pagate in più all'I.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia assicura, inoltre, l'A.C. anche in caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 29; ai sensi dell'art. 103 c. 2 del Codice l'A.C. ha pertanto il diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali stesse. Qualora per effetto dell'applicazione delle penali oppure per qualsiasi altra causa l'ammontare della garanzia si riduca, l'A.C. può richiederne la reintegrazione all'I.A.; in caso di inottemperanza l'A.C. effettua la reintegrazione a valere sui ratei dei corrispettivi all'I.A.. L'A.C. ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto e qualora senza giustificato motivo o giusta causa l'I.A. intenda disdire il contratto prima della relativa scadenza; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'I.A. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui l'I.A. esegue il servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dall'aggiudicazione; b) l'acquisizione da parte

dell'A.C. della garanzia provvisoria; c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell'art. 93 c. 2 del Codice, a scelta dell'I.A., la garanzia definitiva può essere costituita: in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 231/2007; in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato il cui valore deve essere al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'I.A.; mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 c. 3 del Codice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività; essa può inoltre essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità in base alle norme che regolano la materia bancaria e assicurativa. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; l'operatività della garanzia entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell'A.C.. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi costituendi, le garanzie fideiussorie e quelle assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia definitiva ha durata pari a quella del contratto ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Con riferimento alle modalità di svincolo si rinvia all'art. 103 c. 5 del Codice.

ART. 18 - SUBAPPALTO

L'I.A. è tenuta ad eseguire il servizio in proprio. A pena di nullità l'I.A. non può cedere il contratto, salvo il disposto dell'art. 106 c. 1, lett. d) del Codice. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all' articolo 106 e agli artt. 30, 35, 80, 83, 84 del Codice come richiamati dal citato art. 105. L'esecuzione delle prestazioni in regime subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In sede di offerta il concorrente deve dichiarare la/le parte/parti del servizio che egli intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto della quota non superiore al trenta per cento (30%) dell'importo contrattuale per ciascun lotto. E' ammesso il subappalto esclusivamente e limitatamente alle seguenti parti di servizio: trasporto e consegna di derrate crude, pasti e semilavorati e del successivo recupero e trasporto dei contenitori utilizzati per le derrate crude, pasti e semilavorati; lavaggio delle stoviglie riutilizzabili presso le scuole dell'obbligo di cui ai punti 11a) della Sezione 2 e nelle scuole del preobbligo qualora non sia possibile effettuare il lavaggio *in loco* (punto 11b della Sezione 2); trasporto e consegna delle stoviglie riutilizzabili nelle scuole dell'obbligo oppure, qualora ricorrano le condizioni previste alla lett. b) del punto 11 della Sezione 2, anche delle scuole del preobbligo, ed il loro successivo recupero e trasporto dopo l'utilizzo; trasporto e consegna dei materiali di consumo di cui al punto 11 della Sezione 2; trasporto e consegna delle stoviglie utilizzate per la distribuzione dei pasti; manutenzione dei locali di cui al punto 5 della Sezione 2; sostituzione ed installazione di elettrodomestici e arredi presenti nei locali destinati al servizio, come elencati al punto 6.1 della Sezione 2; manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature e arredi presenti nei locali destinati al servizio come previsto al punto 6.2 della Sezione 2, fatto salvo quanto previsto al punto 6.3 relativamente agli interventi, ordinari e/o straordinari, sugli impianti elettrici, termici, apparecchiature a gas e cappe di aspirazione presenti nelle scuole; pulizia di cucine, refettori, servizi igienici in uso del personale

dell'I.A. e locali connessi nelle scuole dell'obbligo e nelle Scuole e Nidi d'Infanzia in base alle indicazioni di cui alla Sezione 2; derattizzazione e disinfestazione di cui all'art 9 della Sezione 2. Il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta obbligatoriamente una terna (= tre) di subappaltatori. È consentita l'indicazione del medesimo subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. L'A.C. provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 c. 4 del Codice entro trenta (30) giorni dalla data della relativa richiesta; trascorso tale termine senza che l'A.C. si sia pronunciata, tale autorizzazione s'intende concessa. Il termine può essere prorogato una volta sola qualora ricorrano giustificati motivi, nel cui ambito è ricompresa l'eventuale incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I termini sono ridotti della metà nei casi di cui all'art. 105 c. 18 del Codice. Ai sensi dell'art. 105 c. 4 del Codice, in assenza dell'autorizzazione dell'A.C. è vietata all'I.A. la cessione in subappalto. Il subappalto senza il consenso dell'A.C. oppure qualsiasi atto diretto a nascondere fa sorgere nell'A.C. il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della garanzia e risarcimento dei danni. L'I.A. deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105 c. 7. L'I.A. deve depositare il contratto di subappalto presso l'A.C. almeno venti (20) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata ed alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; l'I.A. deve sostituire i subappaltatori con riferimento ai quali risulti la sussistenza dei suddetti motivi di esclusione. L'I.A. che intenda avvalersi del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza oppure l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere presentata da ciascun partecipante in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; l'art. 105 del Codice si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. In deroga all'art. 48, c. 9 primo periodo del Codice è consentita la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'I.A. nei confronti dell'A.C. per tutte le obbligazioni di cui al presente Capitolato. L'I.A. è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.; nei casi di cui all'art. 105 c. 13 del Codice, lett. a) e c), l'I.A. è liberata dalla responsabilità solidale. In caso d'inadempimento contributivo risultante dal documento unico di regolarità contributiva (in seguito D.U.R.C.) relativo a personale dipendente dell'I.A. o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, si applica l'art. 30, c. 5 e c. 6 del Codice. Non configurano attività in subappalto quelle di cui all'art. 105 c. 3 del Codice. Le suddette prestazioni oggetto di subappalto non possono avere inizio prima dell'autorizzazione dell'A.C. oppure prima della scadenza dei termini sopra citati senza che l'A.C. abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. L'I.A. è tenuta a trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate e conformi alla L. n. 136/2010 e s.m.i., relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore; in difetto il R.U.P. procede alla contestazione dell'addebito all'I.A., assegnandole un termine di quindici (15) giorni entro il quale essa deve trasmettere al R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento l'A.C. procede alla sospensione degli ulteriori pagamenti all'I.A.. L'A.C. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

TITOLO III - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 19 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto l'I.A. è tenuta ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, in base al quale tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Entro sette (7) giorni dalla data di stipula del contratto, l'I.A. è tenuta a comunicare all'A.C. gli estremi identificativi dei suddetti conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi e copia documento d'identità di queste ultime. L'I.A. deve inoltre introdurre nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori un'apposita clausola con la quale gli stessi osservano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Qualora l'I.A. non assolva agli obblighi di cui al suddetto art. 3, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3. In occasione di ogni pagamento all'I.A. e mediante ulteriori controlli, l'A.C. verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'I.A.. L'I.A. deve comunicare all'A.C. le eventuali modifiche degli estremi sopra indicati entro e non oltre sette (7) giorni dalla data in cui sono avvenute tali modifiche.

ART. 20 - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTE

L'I.A. deve comunicare all'A.C. il nominativo di un proprio addetto, nel territorio del Comune di Torino oppure nei comuni limitrofi, quale proprio rappresentante nei rapporti con l'A.C., Tale rappresentante, che deve essere munito di apposita delega dell'I.A., deve essere delegato in particolare a: a) partecipare agli incontri con l'A.C. finalizzati al monitoraggio ed al coordinamento del servizio; b) assumere decisioni, anche immediate e/o in via d'urgenza, con riferimento agli eventuali problemi e criticità derivanti dall'esecuzione del contratto, nonché a rispondere ed accertare eventuali danni. Tutte le comunicazioni e le contestazioni effettuate in contraddittorio con tale rappresentante dovranno pertanto intendersi effettuate direttamente all'I.A.. Il rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare. L'I.A. è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 21 - PRESENTAZIONE DOCUMENTI

Entro il termine di dieci (10) giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla proposta di aggiudicazione, l'I.A. è tenuta a presentare all'A.C. la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara e necessaria per procedere alla stipulazione del contratto. L'I.A. deve in particolare presentare la documentazione a comprova della proprietà, oppure del possesso oppure della disponibilità di uno o più centri di cottura e del/dei magazzino/i per lo stoccaggio delle derrate, idonei a garantire quantitativamente e qualitativamente il servizio da eseguire nel/nei lotto/lotti aggiudicato/i e con decorrenza dalla data indicata al precedente art 10, par. 2, punto c3), nonché con le caratteristiche riportate al punto 1 della Sezione 2. Qualora possieda o disponga delle citate strutture ma non ne abbia la proprietà, l'I.A. deve presentare il contratto che ne attesti la messa a disposizione per la durata dell'appalto, con la suddetta data di decorrenza; tale contratto deve contenere anche l'eventuale clausola del relativo eventuale rinnovo per un periodo corrispondente almeno a quello dell'eventuale prosecuzione del servizio di cui al par. 6.3) del precedente art. 6. L'A.C. acquisirà d'ufficio la documentazione in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di tutte le verifiche previste dal presente Capitolato, dai relativi Allegati e dalle norme che regolano la materia; in caso di difformità da quanto richiesto nel presente Capitolato, nel disciplinare o dichiarato in sede di gara, l'A.C. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della garanzia provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'A.C. si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 22 - MANCATA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile stipulare il contratto con il primo concorrente in graduatoria, l'A.C. si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ART. 23 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

L'I.A. deve eseguire il servizio con la massima diligenza, nel rispetto del presente Capitolato e dei relativi Allegati, delle norme che regolano la materia e dei regolamenti applicabili all'oggetto.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI

L'esecuzione del servizio avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'I.A. che risponde dell'esatto adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'A.C.; l'I.A. risponde inoltre direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'esecuzione del servizio svolto dai propri addetti, derivino agli addetti stessi, agli utenti, all'A.C. o a terzi. L'I.A. è tenuta inoltre a sollevare e mantenere indenne l'A.C. da azioni legali e da qualunque pretesa fatta eventualmente valere nei suoi confronti da terzi, ivi comprese le richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati, assumendo in proprio l'eventuale lite e restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compenso da parte dell'A.C.. L'I.A. solleva pertanto l'A.C. da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio eventualmente subito dai soggetti impegnati nell'esecuzione del servizio ed è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri addetti a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione del servizio, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. L'I.A. assume in proprio ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni conseguenti comunque connesse all'esecuzione del servizio; a tale riguardo qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. E' inoltre a carico dell'I.A. l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità di tutto il personale e degli utenti nonché per evitare danni di qualsiasi genere a persone ed a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti, infortuni e danni è in capo all'I.A. restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'A.C.. I danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui eventualmente sia richiesto il risarcimento all'A.C. oppure a terzi, saranno assunti dall'I.A. a suo totale carico, senza riserve od eccezioni. L'I.A. ha la responsabilità per ogni danno subito dall'A.C. e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuta a suo totale carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'esecuzione del servizio; sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute all'esecuzione del servizio riconosciute tali da entrambe le parti. L'I.A. è altresì responsabile degli adempimenti in materia contributiva e tributaria ai sensi delle norme che regolano la materia. A copertura dei danni sopra riportati, almeno dieci (10) giorni prima della data d'inizio dell'esecuzione del servizio l'I.A. deve dimostrare di essere provvista di apposita polizza assicurativa accesa presso una primaria compagnia di assicurazione, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, a copertura di almeno i seguenti danni a terzi e alle cose dovuti alle seguenti cause: a persone e/o cose eventualmente arrecati nell'esecuzione del servizio o comunque in dipendenza diretta o indiretta di tale esecuzione; da incendio e scoppio; da altri eventi catastrofici o calamitosi; da conduzione dei locali sedi di esecuzione del servizio; da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività; da inquinamento accidentale. La polizza deve obbligatoriamente prevedere in particolare la copertura dei danni da ingestione di sostanze nocive, tossinfezioni alimentari, malesseri, avvelenamenti subiti dagli utenti nonché da qualsiasi altro danno derivante dagli alimenti somministrati nell'ambito del servizio. Almeno dieci giorni (10) prima la data d'inizio del servizio l'I.A. deve presentare all'A.C.:

a) la suddetta polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.), con un massimale tassativamente non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro; qualora l'I.A. sia aggiudicataria di più lotti, tale massimale sarà riparametrato sul numero di pasti complessivi quali risultanti dalla somma dei pasti veicolati – Servizio A e dei pasti preparati in loco – Servizio B per ciascun lotto aggiudicato, di cui al prospetto del par. 6.2) del precedente art. 6. Il massimale dovrà pertanto essere aumentato di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni 300.000 (trecentomila) pasti eccedenti il numero dei pasti relativi al lotto con il maggior numero di pasti aggiudicato all'I.A., per un massimale assoluto di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). In caso di un numero di pasti intermedio, il massimale sarà riparametrato in eccesso (ad esempio, per 350.000 pasti il massimale di Euro 5.000.000,00 sarà aumentato di 1.000.000,00);

b) apposita polizza, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione, per la copertura della Responsabilità Civile verso il personale addetto al servizio a qualsiasi titolo (R.C.O.), ai sensi rispettivamente di: b1) D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.; b2) D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i. nonché del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub b1) e b2). Tale copertura dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale addetto dell'I.A., con un massimale tassativamente non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00) per ciascun addetto infortunato. Nel novero di tali assicurati l'I.A. deve espressamente ricomprendere l'A.C.. La polizza R.C.O. deve inoltre risultare espressamente estesa alle malattie professionali degli addetti a qualsiasi titolo all'esecuzione del servizio, sia quelle riconosciute dall'I.N.A.I.L., sia quelle riconosciute per effetto di pronunce dell'autorità giudiziaria, che si siano manifestate entro dodici (12) mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'I.A. e/o della polizza stessa. Entrambi i tipi di polizza devono contenere clausola di vincolo in favore dell'A.C. per tutta la durata dell'appalto ed essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità. Qualora disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto indicato, l'I.A. può ottemperare agli obblighi corredando le medesime di appendice di vincolo in favore dell'A.C., per tutta la durata dell'appalto. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie sono a carico dell'I.A. Qualora le polizze prevedano rate in scadenza durante il periodo di esecuzione del servizio, entro i quindici (15) giorni successivi alla data di scadenza di ciascuna rata l'I.A. deve consegnare all'A.C. copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio; in caso di mancato pagamento l'A.C. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e di richiedere all'I.A. il risarcimento dei danni conseguenti. L'accertamento dei danni sarà eseguito dall'A.C. alla presenza del rappresentante dell'I.A., in modo tale da consentire a quest'ultima d'intervenire nella relativa stima; qualora l'I.A. non manifesti la volontà di intervenire l'A.C. vi provvederà autonomamente e tale accertamento unilaterale costituirà titolo sufficiente per il risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'I.A.. Qualora l'I.A. o chi per essa non provveda al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di comunicazione, l'A.C. è autorizzata a provvedervi direttamente trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sulla garanzia, con obbligo di immediato reintegro. In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 48 del Codice le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 25 - IMPEGNO PREZZI

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta dell'I.A. è ammessa la revisione del prezzo ai sensi e nei modi di cui all'art. 106 c. 1, lett. a) del Codice; tale revisione è calcolata sulla base del tasso di inflazione programmata previsto dal Documento annuale di Programmazione Economica Finanziaria (D.E.F.) vigente alla data di richiesta della revisione da parte dell'I.A..

ART. 26 - PERSONALE

26.a) Norme generali

L'I.A. è tenuta a disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità tali da garantire l'esecuzione del servizio a regola d'arte, per il conseguimento degli obiettivi dell'A.C. descritti in premessa. L'I.A. è responsabile del comportamento del proprio personale ed è tenuta all'osservanza delle norme che regolano la materia della previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché quella dei contratti di lavoro. L'I.A. deve ottemperare, a proprio carico, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto in base al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle norme in vigore nelle località in cui l'I.A. esegue il servizio presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.. Prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla data del verbale di consegna, in base all'art. 105 c. 9 del Codice l'I.A. è tenuta a trasmettere all'A.C. la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia ai competenti enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Ai sensi dell'art 30 c. 4 del Codice, al personale impiegato nell'esecuzione del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di esecuzione del servizio, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto. In base al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nel servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto la tessera deve inoltre contenere i dati (n. meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione dell'A.C.; a pena delle sanzioni di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008, ciascun lavoratore è tenuto ad esporre la tessera durante l'esecuzione del servizio. L'I.A. deve provvedere alla formazione del personale operante nei Nidi d'Infanzia con il programma relativo alle attività di rischio medio, in base all'art. 12 c. 2 del Decreto 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido". L'A.C. si riserva la facoltà di comunicare all'I.A. l'eventuale motivata inadeguatezza del personale impiegato, che dovrà di conseguenza essere tempestivamente sostituito. Per le ulteriori prescrizioni in materia di personale ed organizzazione si rinvia all'art 14 della Sezione 2.

26.b) Riassorbimento del personale

In considerazione degli eventuali cambi di gestione dell'appalto, in base all'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, compatibilmente con le norme vigenti e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea l'I.A. subentrante nell'appalto è tenuta ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'I.A. uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei C.C.N.L. di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 che l'I.A. è tenuta ad applicare integralmente. Al fine dell'applicazione di quanto sopra indicato, l'elenco dettagliato del personale impiegato alla data del 11 dicembre 2017, suddiviso per qualifica, ore lavorate e C.C.N.L. applicato, è riportato nell'*Allegato 2h* alla Sezione 2; tale elenco è stato redatto in base ai dati ed alle informazioni fornite all'A.C. dagli attuali aggiudicatari.

ART. 27 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In base all'art. 105 c. 8 del Codice l'I.A. è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; in caso di subappalto dei servizi accessori, l'I.A. è tenuta a verificare che il personale addetto impiegato dal subappaltatore sia in regola con le norme che regolano la materia contributiva ed assicurativa. Ai sensi dell'art 30 c. 5 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo al personale dipendente dell'I.A. o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del servizio, l'A.C. trattiene dal corrispettivo dovuto

all'I.A. l'importo corrispondente all'inadempienza, ai fini del relativo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'I.A., a provvedervi entro i successivi quindici (15) giorni. Qualora l'I.A. non abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnatole, l'A.C. paga direttamente le retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'I.A..

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 28 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Al fine di garantire la corretta esecuzione del Servizio di Ristorazione, le autorità competenti in materia, l'A.C. e l'I.A. provvedono ad effettuare i controlli di merito; l'A.C. si riserva di effettuare i controlli che ritenga necessari al fine di verificare per ogni processo la conformità del servizio agli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato ed ai relativi Allegati. I controlli possono essere effettuati anche mediante verifiche dirette, attraverso prelievi di campioni di alimenti nell'ambito dei diversi processi di lavorazione, nonché attraverso prelievi di campioni di generi non alimentari, quali i prodotti detergenti e sanificanti; l'I.A. è tenuta a considerare osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulati dall'A.C., senza pretesa di aumento del corrispettivo. L'A.C. si riserva di esercitare i propri diritti di accertamento e controllo su tutti i processi di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato e nei relativi Allegati. L'A.C. individua il D.E.C. per il coordinamento, la direzione, il controllo e la vigilanza sull'esecuzione del contratto e ne comunica il nominativo all'I.A.; il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano eseguite in conformità con il presente Capitolato, i relativi Allegati e le norme che regolano la materia, in base agli artt. 101 e 102 del Codice, avvalendosi anche dei referenti dei servizi in cui l'I.A. esegue il servizio. I controlli possono inoltre essere effettuati da personale dipendente dell'A.C. e/o da soggetti terzi incaricati da quest'ultima o istituzionalmente preposti, mediante ispezioni o sopralluoghi o ancora controlli analitici e/o sensoriali su tutte le fasi della filiera produttiva, cui l'I.A. deve collaborare favorendo tutte le operazioni necessarie. L'A.C. si riserva di effettuare i controlli anche senza preavviso. Le verifiche di conformità possono inoltre essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità oppure a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite; a tale proposito l'A.C. si riserva di effettuare appositi *audit* al fine di monitorare il processo di miglioramento del proprio Sistema di Qualità ed individuare ulteriori indicatori di processo, nonché richiedere all'I.A. prove documentali relative agli esiti delle verifiche di certificazione aziendale e delle azioni correttive adottate per l'eliminazione delle eventuali non conformità. In caso di esito positivo dei controlli il D.E.C. emette il certificato di conformità utilizzando l'*Allegato If* alla presente Sezione 1 e lo trasmette all'I.A. per la sottoscrizione e il relativo inserimento sulla piattaforma informatica unitamente alla fattura elettronica; successivamente l'I.A. procede alla liquidazione del corrispettivo nei modi e termini di cui al successivo art. 32. In caso di esito negativo dei controlli ed in presenza di riscontrate non conformità, si applica quanto disposto al successivo art. 29.

ART. 29 - PENALI

29.1) Tipologie di penali

Stante la natura del servizio oggetto del presente Capitolato, nel cui ambito hanno il massimo rilievo sia la necessità dell'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso, sia la parità di trattamento degli utenti nell'ambito dei diversi lotti, qualora, anche a seguito di apposite segnalazioni del D.E.C., il R.U.P. riscontri: 1) carenze, omissioni, irregolarità, violazioni; 2) ritardi nell'esecuzione

delle prestazioni e/o nelle eventuali prescrizioni entro i termini assegnati ad adempiere dall'A.C., il R.U.P. procede all'irrogazione rispettivamente di penali e di ulteriori penali con le modalità sotto descritte.

29.2) Penali per omissioni, irregolarità, violazioni ed inadempimenti

Al fine di individuare le modalità per l'irrogazione di penali appropriate, anche in termini di proporzionalità alla non conformità riscontrata, qualora abbia riscontrato carenze oppure omissioni, irregolarità, violazioni ed inadempimenti che non consentano la regolare esecuzione del servizio, il R.U.P. applica i "Criteri di valutazione delle criticità e non conformità" (in seguito Criteri) la cui versione aggiornata alla data della pubblicazione del presente Capitolato è riportata nell'*Allegato Im*. Il R.U.P. applica i Criteri vigenti alla data della formale comunicazione all'I.A. relativa alla contestazione delle suddetti carenze, omissioni, irregolarità, violazioni e/o inadempimenti, al fine di individuarne la classe di gravità (lieve, media, grave, molto grave) e di conseguenza irrogare la penale adeguata; entro cinque (5) giorni il R.U.P. comunica all'I.A. gli avvenuti aggiornamenti dei Criteri e li pubblica sul portale internet del servizio di Ristorazione Scolastica della Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino. L'elenco delle criticità e delle non conformità contenuto nei Criteri di cui all'*Allegato Im* ed ai successivi aggiornamenti è meramente esemplificativo e non esaustivo; il R.U.P. può pertanto irrogare le penali anche in caso di non conformità non espressamente riportate nell'elenco, ma rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio. In tali casi il R.U.P. individua le relative classi di gravità desumendole dalle fattispecie più assimilabili previste nel novero dei Criteri. In base alle modalità di valutazione sopra descritte, in caso di non conformità l'importo delle penali varia da Euro 200,00 a Euro 5.000,00. Il R.U.P. individua l'importo di ciascuna penale in relazione alla gravità della non conformità, al rischio per la sicurezza e la salute degli utenti ed alla relativa reiterazione da parte dell'I.A.; l'irrogazione della penale non esime l'I.A. dall'adempire all'obbligazione. In caso di carenze oppure violazioni che non costituiscano non conformità, il R.U.P. può inviare all'I.A. apposite raccomandazioni corredate eventualmente dalla relativa ammonizione, cui l'I.A. deve conformarsi, sia per conseguire la piena conformità, sia per evitare il rischio di insorgenza di potenziali criticità e l'irrogazione di penali. Le carenze, omissioni, irregolarità, violazioni ed inadempimenti che danno luogo a raccomandazioni non comportano irrogazione di penali; l'assenza della penale non esime tuttavia l'I.A. dall'osservare la raccomandazione. Il procedimento d'irrogazione delle penali ed i relativi importi di cui al presente paragrafo sono illustrati all'*Allegato In* alla presente Sezione 1.

29.3) Ulteriori penali per ritardi ex art. 113 bis c. 2 del Codice

Qualora l'I.A. ritardi l'esecuzione delle prestazioni o delle eventuali prescrizioni o raccomandazioni ad adempiere entro i termini assegnati, il R.U.P. irroga le ulteriori penali previste dall'art. 113 bis c. 2 del Codice nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Ai soli fini dell'individuazione delle ulteriori penali, per "ammontare netto contrattuale" s'intende la somma degli importi contenuti nelle fatture mensili, in base agli artt. 5 e 32 del Capitolato, emesse a decorrere dalla data di avvio del servizio fino al mese precedente a quello in cui il R.U.P. comunica l'irrogazione dell'ulteriore penale. L'importo da irrogare è commisurato ai seguenti parametri: numero dei giorni di ritardo; proporzionalità all'ammontare netto contrattuale come sopra definito; complessità delle prestazioni oggetto del ritardo; entità delle conseguenze e della gravità connesse al ritardo con particolare riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza degli utenti ed al corretto proseguimento del servizio; grado di negligenza dell'I.A., reiterazioni nei ritardi. L'ammontare delle penali non può comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) del citato ammontare netto contrattuale. L'irrogazione dell'ulteriore penale non esime l'I.A. dall'adempire all'obbligazione. Qualora l'I.A. dimostri che il ritardo sia derivato da cause di forza maggiore e/o da eventi imprevedibili e/o eccezionali ad essa non imputabili, oppure in caso di manifesta non proporzionalità delle penali, il R.U.P. procede alla relativa disapplicazione o modifica. Il persistente ritardo dell'I.A. e l'irrogazione di ulteriori penali di

importo superiore al 10 per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale sono suscettibili di comportare la risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'A.C. nei modi e nei termini di cui al successivo art. 31. Il procedimento di irrogazione delle ulteriori penali è illustrato all'*Allegato In* alla presente Sezione 1.

29.4) Incameramento delle penali

L'A.C. introita l'importo di entrambi i tipi di penali mediante emissione di apposita reversale d'incasso contestualmente al pagamento di una delle fatture emesse, fatta salva la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva. Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno causato dagli inadempimenti e/o dai relativi ritardi, come sopra definiti; la relativa applicazione non preclude le eventuali azioni in sede giurisdizionale da parte della A.C.. Qualora persista il ritardo, l'A.C. può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al completamento in danno dell'I.A., fatta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 30 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze di cui all'art. 107 del Codice, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

30.1) Sospensione totale

In base all'art. 107 c. 1 del Codice il contratto è sospeso qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. La sospensione deve risultare da apposito verbale di sospensione contenente: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché alla ripresa il servizio possa continuare ed essere ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso al R.U.P. entro cinque (5) giorni dalla data della sua redazione. In base all'art. 107 c. 2 del Codice, la sospensione del contratto può inoltre essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato dall'A.C. e/o da altre amministrazioni competenti. Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio o comunque quando il totale delle sospensioni superi i sei (6) mesi complessivi l'I.A. può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.C. si opponga l'I.A. ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'I.A. negli altri casi. La sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando il nuovo termine per l'esecuzione del contratto.

30.2) Sospensione parziale

In base all'art. 107 c. 4 del Codice, qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'I.A. è tenuta a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia all'art. 107 del Codice in quanto compatibile. In caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dall'A.C. per cause diverse da quelle indicate all'art. 107 c. 1, 2 e 4 del

Codice l'I.A. può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dell'art. 1382 del codice civile.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108 c. 3 del Codice, dopo avere accertato le gravi e persistenti inadempienze alle obbligazioni contrattuali dell'I.A. tali da compromettere l'esecuzione del servizio a regola d'arte, il D.E.C. trasmette al R.U.P. una relazione dettagliata, corredata dalla relativa documentazione, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui corrispondente importo può essere riconosciuto all'I.A.. Il D.E.C. formula inoltre all'I.A. inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnandole un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni al R.U.P.. In caso di valutazione negativa delle controdeduzioni dell'I.A. ovvero scaduto il termine senza che l'I.A. abbia risposto, su proposta del R.U.P. l'A.C. dichiara risolto il contratto. Fatte salve le fattispecie e le modalità sopra indicate il R.U.P. può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Codice, in quanto compatibili. Qualora, al di fuori dell'art. 108 c. 3 del Codice l'esecuzione delle prestazioni ritardi per cause imputabili all'I.A., preliminarmente all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto il D.E.C. assegna all'I.A. un termine, salvo i casi di urgenza, non inferiore a dieci (10) giorni entro il quale l'I.A. deve eseguire le prestazioni, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle ulteriori penali di cui al precedente art. 29. Scaduto anche tale termine, il D.E.C. redige un apposito verbale in contraddittorio con l'I.A.; qualora l'inadempimento permanga l'A.C. risolve il contratto, fermi restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno. In caso di risoluzione del contratto l'I.A. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Qualora ripetuti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni e/o delle eventuali prescrizioni ad adempiere comportino reiterate applicazioni dell'ulteriore penale superiore al dieci per cento (10%) di cui all'art. 113 bis c. 2 del Codice e al citato art. 29, il R.U.P. può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto fermo restando il pagamento di tali ulteriori penali. In caso di risoluzione del contratto l'A.C. può affidare il servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 c. 1 e 2 del Codice, fatto salvo l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice a titolo di risarcimento danni. L'A.C. si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le I.A. che si siano rese responsabili di gravi inadempimenti in suo danno.

ART. 32 – ORDINAZIONE, PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

32.1) Oggetto dei pagamenti

Entro le ore dieci e venti minuti primi (10,20) del mattino di tutti i giorni l'A.C. comunica all'I.A. i seguenti dati: a) il numero di pasti la cui erogazione è prevista per il giorno successivo a quello della suddetta comunicazione; dal lunedì al venerdì con riferimento alle scuole in cui il Servizio di Ristorazione è erogato tutti i giorni della settimana; b) il numero dei pasti previsti per il giorno in cui è stato calendarizzato il Servizio di Ristorazione scolastica, con riferimento alle scuole in cui il Servizio di Ristorazione non è erogato tutti i giorni della settimana; c) il numero dei pasti confermati per il giorno stesso in cui l'I.A. deve provvedere alla consegna di detti pasti nelle scuole per la distribuzione agli utenti. L'A.C. comunica i dati di cui ai precedenti punti a), b) e c) mediante apposita piattaforma informatica a cui l'I.A. deve accedere previo accreditamento a proprio carico. Per ciascun lotto l'A.C. riconosce pertanto all'I.A. esclusivamente il pagamento dei pasti confermati il giorno stesso in cui ne è prevista la consegna nelle scuole; l'I.A. nulla può pertanto pretendere qualora il numero di pasti previsti sia superiore al numero di quelli confermati, come definiti al presente articolo e rispettivamente all'art. 5 ed al par. 6.7) del precedente art. 6. Nel prezzo di ciascun pasto confermato s'intendono interamente compensati dall'A.C. tutti i servizi, le prestazioni

del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio.

32.2) Contenuto e periodicità delle fatture

Per ciascun lotto, all'inizio di ogni mese l'I.A. deve emettere le fatture relative al numero dei pasti forniti (confermati) nel mese precedente; tali fatture sono pertanto liquidate sulla base del prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di pasto/derrata confermati. L'ordinazione costituirà impegno formale per l'I.A. a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata. Le fatture relative ad ogni singolo ordine, redatte in conformità con le norme che regolano la materia, devono contenere tutti gli elementi necessari ad individuare la provvista relativa ai singoli capitoli di bilancio dell'A.C., in base a quanto di seguito indicato. Per ciascun lotto l'I.A. deve emettere ciascuna fattura mensile con modalità compatibili con il sistema di gestione contabile dell'A.C.; l'I.A. deve fatturare separatamente i pasti forniti in base all'utenza fruitrice, suddividendoli rispettivamente per: numero di pasti forniti agli alunni delle scuole dell'obbligo (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado); numero di pasti e numero di merende forniti ai bambini delle Scuole d'Infanzia; numero di pasti e numero di merende forniti ai bambini dei Nidi d'Infanzia; numero di pasti forniti agli adulti nelle scuole statali dell'obbligo e nelle Scuole d'Infanzia statali; numero di pasti forniti agli adulti nelle Scuole e nei Nidi d'Infanzia comunali; quantità di derrate e numero di merende crude fornite ai Nidi d'Infanzia esternalizzati. L'A.C. si riserva di fornire ulteriori indicazioni nel merito. Le fatture devono essere corredate dai report analitici elaborati con le modalità di cui al precedente art. 5; non sono pertanto ammesse al pagamento le fatture prive di tale rendicontazione. L'I.A. deve trasmettere le fatture esclusivamente in forma elettronica; ciascuna fattura elettronica trasmessa deve contenere obbligatoriamente tutti i seguenti dati: a) codice univoco NU3PO3 afferente alla Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino; b) numero CIG; c) numero della determinazione di impegno della spesa e numero dell'ordine; d) codice IBAN completo; e) data di esecuzione o il periodo di riferimento.

32.3) Condizioni di pagamento

L'A.C. non è responsabile di eventuali disguidi derivanti dalla procedura di trasmissione delle fatture. Il pagamento delle fatture mensili è subordinato all'esito positivo di: a) conformità dell'esecuzione del servizio, accertata con le modalità di cui ai precedenti artt. 6 par. 6.7) e 28, alle obbligazioni di cui al presente Capitolato, con particolare riferimento alle prescrizioni tecniche di cui alla Sezione 2; b) regolarità e correttezza contributiva tramite l'acquisizione del D.U.R.C.; c) controlli e confronti effettuati dal D.E.C. sulla corrispondenza tra i dati contenuti nei report allegati alle fatture dell'I.A. e quelli relativi ai pasti confermati risultanti dal sistema di prenotazione dei pasti dell'A.C., elaborati dalla Divisione Servizi Educativi in base al precedente art. 5. Il rispetto di tutte le condizioni sub a) - c) è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento; in caso contrario il pagamento delle fatture è sospeso e si interrompe la decorrenza dei termini di pagamento. In base al c. 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate, a motivo della pluralità dei soggetti interessati al processo di controllo e ordinazione, delle dimensioni e delle caratteristiche delle modalità di fatturazione sopra citate consistenti nella rendicontazione di circa quarantamila pasti (40.000) al giorno suddivisi in tre diverse tipologie a loro volta suddivisi in tre ordini scolastici e diverse categorie di utenza. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio dell'anno successivo, in occasione della chiusura dell'anno finanziario del Comune di Torino. In base all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 ed al Decreto Ministeriale attuativo del 28 gennaio 2015, la fattura emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'I.V.A.), deve riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'A.C. procede alla liquidazione all'I.A. del corrispettivo al netto dell'I.V.A. (imponibile), nonché al versamento

dell'I.V.A. direttamente all'Erario. Ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del Codice sull'importo netto progressivo l'A.C. opera la ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute complessive possono essere svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'A.C. dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C.. Per le transazioni relative ai pagamenti l'I.A. deve osservare l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con le modalità di cui al precedente art. 19. In caso di subappalto si applica l'art 105 c. 13 del Codice.

ART. 33 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92, c. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'A.C. può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti dall'I.A. oltre al decimo (1/10) dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso dell'A.C. è preceduto da formale comunicazione all'I.A. trasmessa con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali l'A.C. prende in consegna locali e servizi e verifica la regolarità del servizio eseguito.

ART. 34 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI, SICUREZZA SUL LAVORO

34.1) Osservanza di leggi e decreti, contributi A.G.E.A., Carta dei Servizi

L'I.A. è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le norme emanate in qualsiasi forma durante l'esecuzione del servizio, connessi e conseguenti a questo, indipendentemente dal presente Capitolato e dai relativi Allegati. Qualora richiesto, per l'acquisto dei prodotti lattiero-caseari l'I.A. si impegna a promuovere e agevolare le iniziative per l'ottenimento, da parte dell'A.C., dei contributi previsti dal Regolamento CE n. 2707/2000, come modificato dal Regolamento CE 816/2004 e s.m.i., relativo alla concessione di aiuti comunitari per il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole (contributi A.G.E.A.); a tale proposito l'I.A. si impegna fornire l'eventuale documentazione all'A.C. o a soggetti terzi incaricati. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dai relativi Allegati si rinvia alle norme che regolano la materia, ai Regolamenti del Comune di Torino ed al codice civile, in quanto applicabili. Il Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Torino è in possesso della certificazione del sistema di qualità ed è pertanto gestito ai sensi di tale certificazione. Il Comune di Torino ha adottato la "Carta del Servizio della Ristorazione Scolastica" relativa a ciascun ordine scolastico; l'I.A. è tenuta pertanto al rispetto dei principi fondamentali della Carta ed in particolare agli adempimenti di propria competenza ivi contenuti.

34.2) Sicurezza sul lavoro

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'I.A. è tenuta ad osservare il D. Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. L'impegno ad osservare le suddette norme è assunto dall'I.A. già in sede di presentazione dell'offerta mediante la presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" di cui all'*Allegato 1e* alla presente Sezione 1. Ai fini dell'attuazione dei c. 2, lett. a) e b) e 3 dell'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008, come indicato al precedente art. 13, prima dell'avvio del servizio l'I.A. si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro, il D.U.V.R.I. di cui all'*Allegato 1d* alla presente Sezione 1. L'I.A., con l'inizio del servizio, è tenuta a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente le misure contenute nel D.U.V.R.I.. In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato *Allegato 1d*, conseguenti ad eventi non noti al

momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del datore di lavoro della sede in cui si svolge il servizio, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'I.A..

ART. 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

L'I.A. è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti del Comune di Torino e dell'art. 105 c. 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del Codice stesso. In base all'art. 84 del citato Regolamento le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento del contratto non hanno alcun effetto se non preventivamente autorizzate dall'A.C., previa relativa notifica. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente competente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla L. 19 marzo 1990 n. 55.

ART. 36 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto sono a carico dell'I.A., comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

ART. 37 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DEL CONTRATTO

L'I.A. si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. In caso di fallimento o di amministrazione controllata dell'I.A., l'appalto si intende senz'altro revocato e l'A.C. provvede a termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento della Disciplina dei Contratti del Comune di Torino.

ART. 38 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 39 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sul presente appalto mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica patrizio.raule@comune.torino.it entro e non oltre dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro il suddetto termine saranno fornite almeno sei giorni (6) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet del Comune di Torino dedicato al presente appalto. L'A.C. non risponderà alle richieste di chiarimenti trasmesse per via telefonica.

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A pena di esclusione ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti sono tenuti a comunicare i dati personali richiesti dal bando, dal presente Capitolato e dai relativi Allegati. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente appalto saranno trattati esclusivamente dai dipendenti dell'A.C. in funzione e per i fini dell'appalto medesimo, nonché conservati presso le sedi competenti dell'A.C., anche mediante strumenti informatici, senza diffusione alcuna e con eventuale comunicazione esclusivamente ad altri enti pubblici ai soli fini connessi alla presente procedura. In riferimento ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e all'art. 53 del Codice. Titolare del trattamento è il/la Sindaco/a della Città di Torino. L'I.A. si obbliga ad assicurare un adeguato trattamento e tutela della riservatezza dei dati rivestendo egli, per le funzioni strettamente connesse all'esecuzione del servizio aggiudicato, la funzione di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale originato dal presente appalto devono essere trattati dagli addetti dell'I.A. esclusivamente e strettamente per le

finalità connesse all'esecuzione del servizio; l'I.A. è pertanto tenuta ad informare i propri addetti circa i doveri di riservatezza nell'esecuzione del servizio. Entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data di avvio del servizio l'I.A. è tenuto a trasmettere alla Divisione Servizi Educativi il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali da essa individuato nonché i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati. L'I.A. è inoltre tenuta a: a) organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili che riguardi tutte le operazioni espressamente richiamate dall'art. 4, c. 1 del D. Lgs. n.196/2003; b) garantire la predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

L'I.A. si impegna ad adeguarsi a qualsiasi normativa in materia che verrà eventualmente emanata nel corso della durata dell'appalto.

ART. 41 - ALLEGATI

Sono Allegati alla presente Sezione 1 del Capitolato Speciale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti Allegati:

<i>Allegato 1a</i>	ELENCO DELLE SEDI SCOLASTICHE CON NUMERO DI PASTI PRESUNTI NEL PERIODO SETTEMBRE 2018 – DICEMBRE 2018
<i>Allegato 1b</i>	FAC-SIMILE OFFERTA TECNICA
<i>Allegato 1c</i>	FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
<i>Allegato 1d</i>	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – D.U.V.R.I.
<i>Allegato 1e</i>	FACSIMILE DICHIARAZIONE DELLA DITTA CIRCA L'OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
<i>Allegato 1f</i>	INDICAZIONI REPORT ANALITICI E RIASSUNTIVI
<i>Allegato 1g</i>	PATTO D' INTEGRITÀ DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI
<i>Allegato 1h</i>	DETTAGLIO STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA NEL PERIODO SETTEMBRE 2018- AGOSTO 2021
<i>Allegato 1i</i>	PIANO DELLA COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RIVOLTO ALLE FAMIGLIE ED AGLI UTENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE
<i>Allegato 1l</i>	ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
<i>Allegato 1m</i>	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ E NON CONFORMITÀ
<i>Allegato 1n</i>	PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE PENALI
<i>D.G.U.E</i>	FORMATO .PDF
<i>D.G.U.E</i>	FORMATO .XML
<i>D.G.U.E</i>	ISTRUZIONI OPERATORE ECONOMICO

La Dirigente del Servizio Ristorazione ed Acquisto di Beni e Servizi
DOLORES SPESSA

Il Responsabile Unico del Procedimento
PATRIZIO RAULE

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ENRICA BAI